



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 217

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 4 luglio 2019

I N D I C E

Commissioni riunite

1^a (Affari costituzionali) e 2^a (Giustizia):

<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 1)</i>	<i>Pag.</i> 5
<i>Plenaria</i>	» 5

5^a (Bilancio) e 6^a (Finanze e tesoro):

<i>Plenaria</i>	» 15
---------------------------	------

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 17
---------------------------	----------------

2^a - Giustizia:

<i>Plenaria</i>	» 19
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 77)</i>	» 29

5^a - Bilancio:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 23)</i>	» 30
<i>Plenaria</i>	» 30

6^a - Finanze e tesoro:

<i>Plenaria</i>	» 46
---------------------------	------

7^a - Istruzione pubblica, beni culturali:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 60)</i>	» 48
<i>Plenaria</i>	» 48

8^a - Lavori pubblici, comunicazioni:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 34)</i>	» 85
---	------

9^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:

<i>Plenaria</i>	» 86
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 81)</i>	» 89

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 98)</i>	<i>Pag.</i>	90
<i>Plenaria</i>	»	90
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i>	»	96

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere:

<i>Prevenzione (Riunione n. 2)</i>	<i>Pag.</i>	108
--	-------------	-----

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

2^a (Giustizia)

Giovedì 4 luglio 2019

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 1

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
OSTELLARI

Orario: dalle ore 9,50 alle ore 10,20
(sospensione dalle ore 9,55 alle ore 10,10)

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

1^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Morrone.

La seduta inizia alle ore 10,20.

IN SEDE REFERENTE

(255) CALIENDO ed altri. – Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché

di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici

(Esame e rinvio)

Il relatore per la Commissione giustizia Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo che disciplina le condizioni per l'accesso dei magistrati agli incarichi elettivi e di governo, tanto nazionali quanto locali, nonché il loro ricollocamento nei ruoli di provenienza al termine del mandato o dell'incarico.

Precisa che finalità dell'intervento è quella di garantire un più completo e razionale sistema normativo che assicuri l'effettiva ed efficace applicazione dei principi di imparzialità e indipendenza della magistratura e garantisca la libera espressione del voto degli elettori contro il rischio di un utilizzo indebito, per fini elettorali, della titolarità dell'ufficio giudiziario ricoperto.

Si tratta di un tema già presente nel dibattito parlamentare nel corso delle ultime legislature e sul quale è intervenuta la più autorevole dottrina specialistica, lamentando lacune procedurali e l'assenza di un completo quadro normativo di riferimento che, garantendo a tutti l'accesso a cariche politiche, indipendentemente dalla professione, rafforzi i principi di imparzialità e indipendenza della magistratura. Da qui la necessità di una nuova e più approfondita discussione, affinché la legittima aspettativa di ricoprire incarichi di natura politica o incarichi di governo ai diversi livelli non determini una pericolosa commistione, pregiudizievole per la stessa efficienza dell'apparato giudiziario e per il corretto funzionamento della divisione dei poteri.

Il disegno di legge si propone di assicurare un sistema che, ferma restando la possibilità per i magistrati di ricoprire quelle cariche, preservi l'esercizio della funzione giurisdizionale da possibili condizionamenti politici, non solo con la salvaguardia, verso l'esterno, dell'immagine di indipendenza e di imparzialità, ma soprattutto con la garanzia sostanziale del rispetto di quei principi, che sono alla base della legittimazione della funzione giudiziaria in ogni ordinamento giuridico ispirato a principi democratici e liberali.

Inoltre, occorre garantire la genuinità della competizione elettorale, che impone di prevedere barriere più elevate nella vita politica nei confronti di coloro ai quali è affidata la tutela giurisdizionale dei diritti.

Passando al merito il disegno di legge si compone di 15 articoli.

L'articolo 1 dispone in materia di candidabilità e di assunzione di incarichi di governo negli enti territoriali da parte dei magistrati. In particolare, il comma 1 prevede che i magistrati non possano essere candidati alle elezioni europee, politiche, regionali e alla carica di presidente e consigliere delle province autonome, nonché alla carica di sindaco e consigliere metropolitano, se prestino servizio o lo abbiano prestato nei 5 anni precedenti l'accettazione della candidatura presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nella circoscrizione elettorale (primo e secondo periodo). Rispetto alla disciplina vigente per le elezioni

politiche, la disposizione in esame: prevede una incandidabilità e non un'ineleggibilità. L'introduzione di una fattispecie di incandidabilità comporta la preclusione della possibilità di presentare la candidatura, essendo l'incandidabilità rilevata dagli uffici elettorali in sede di vaglio sull'ammissione delle liste.

L'ineleggibilità prevista dalla normativa vigente non impedisce invece la candidatura, ma esplica i suoi effetti *ex post*, dopo lo svolgimento delle elezioni; estende la disciplina alle elezioni europee; eleva da 6 mesi a 5 anni il periodo in cui il magistrato non deve aver prestato servizio nel territorio di riferimento. Quanto alle altre elezioni amministrative, per la carica di sindaco, di consigliere comunale o di consigliere circoscrizionale, i magistrati non possono essere candidati se prestano servizio o lo hanno prestato nei 5 anni precedenti l'accettazione della candidatura presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente nel territorio della provincia in cui è compreso il comune. Questa disposizione (terzo periodo) opera anche in riferimento all'assunzione dell'incarico di assessore regionale. La disposizione sull'incandidabilità: si applica a tutti i magistrati – ordinari, amministrativi, contabili e militari – e riguarda anche i magistrati collocati fuori ruolo. Sono esclusi solo i magistrati onorari, la cui incandidabilità è disciplinata dall'articolo 10 della proposta di legge. In base al comma 2 non sono in ogni caso candidabili i magistrati togati che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non siano in aspettativa da almeno sei mesi. Attualmente, invece, per le elezioni politiche i magistrati devono trovarsi – come regola generale – in aspettativa al momento dell'accettazione della candidatura. Per le elezioni europee e le elezioni amministrative, non è invece previsto il collocamento obbligatorio in aspettativa. Per le elezioni amministrative, il collocamento in aspettativa avviene obbligatoriamente solo per le elezioni nel territorio in cui il magistrato esercita la funzioni giurisdizionali, applicandosi, in caso di mancata cessazione delle funzioni, l'ineleggibilità. È dunque possibile oggi che i magistrati svolgano contemporaneamente funzioni giurisdizionali e funzioni politico-amministrative in forza di mandato elettorale o di incarico di assessore quando la funzione politico-amministrativa e la funzione giurisdizionale siano svolte in diversi ambiti territoriali. In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di elezioni suppletive, e nel caso di scioglimento anticipato del consiglio regionale o comunale, non sono candidabili i magistrati che non siano in aspettativa all'atto di accettazione della candidatura. Il comma 3 specifica che le esaminate disposizioni sull'incandidabilità e sull'obbligo di aspettativa non si applicano se i magistrati hanno cessato di appartenere ai rispettivi ordini giudiziari (ad esempio, per pensionamento o dimissioni).

L'articolo 2 introduce il divieto di assumere incarichi di governo nazionali, regionali o locali, per i magistrati che non siano collocati in aspettativa. Gli incarichi di governo nazionali sono quelli di Presidente del Consiglio, vicepresidente del consiglio, ministro, viceministro e sottosegretario di Stato. Gli incarichi di governo territoriali sono quelli di sottosegretario regionale, assessore regionale e comunale.

L'articolo 4 impone al magistrato, durante il mandato elettivo (tanto nazionale quanto locale), e durante lo svolgimento di incarichi di governo (tanto nazionali, quanto locali), l'aspettativa in posizione di fuori ruolo. L'aspettativa è computata a tutti gli effetti ai fini pensionistici e dell'anzianità di servizio. Quanto al trattamento economico, la proposta di legge prevede che il magistrato conservi il trattamento economico in godimento in magistratura, senza possibile cumulo con altra indennità; è fatta peraltro salva l'opzione per la corresponsione della sola indennità di carica.

L'articolo 3 disciplina l'accertamento dell'insussistenza di cause di incandidabilità agli organi elettivi, richiedendo che l'atto di accettazione della candidatura da parte del magistrato debba essere corredato da una dichiarazione sostitutiva (cd. autocertificazione) nella quale l'interessato attesta l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità di cui alla legge in commento, resa ai sensi della normativa vigente (articolo 46 DPR n. 445/2000). Sono fatte salve le violazioni di natura penale (comma 1). Ai sensi del comma 2, l'accertamento dell'incandidabilità è svolto, in occasione della presentazione delle liste dei candidati ed entro il termine per la loro ammissione.

L'articolo 5 disciplina il ricollocamento in ruolo dei magistrati che si siano candidati alle elezioni europee, politiche, regionali o amministrative, senza essere eletti. In generale, la disposizione – che si applica ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari (e dunque non anche alla magistratura onoraria) – stabilisce che: i magistrati sono ricollocati nel ruolo di provenienza; i magistrati ricollocati per 5 anni possono svolgere esclusivamente funzioni giudicanti. Sono infatti escluse le funzioni inquirenti. Il principio peraltro non si applica ai magistrati delle giurisdizioni superiori, che possono tornare all'ufficio di provenienza.

L'articolo 6 colma una lacuna dell'ordinamento, disciplinando il ricollocamento in ruolo dei magistrati che abbiano svolto il mandato elettorale al Parlamento nazionale o al Parlamento europeo. Si aprono per il magistrato che non abbia maturato l'età per il pensionamento obbligatorio 4 possibilità, tra le quali il magistrato deve scegliere entro 60 giorni dalla cessazione del mandato elettorale (comma 3). Se la scelta non viene effettuata nel rispetto di questi termini, il magistrato si considera cessato dall'ordine giudiziario per dimissioni (comma 4). Le opzioni offerte al magistrato sono le seguenti: *a*) ricollocamento in ruolo in un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti e diverso da quello in cui prestavano servizio all'atto del collocamento in aspettativa, con il vincolo dell'esercizio delle funzioni collegiali per un periodo di cinque anni e con il divieto di ricoprire in tale periodo incarichi direttivi o semidirettivi. I magistrati già in servizio presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti centrale e la Corte militare d'appello, nonché presso le rispettive procure generali, e i magistrati della procura nazionale antimafia, possono essere ricollocati nell'ufficio di provenienza. Non potranno però ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per 5 anni; Inquadramento nell'Avvocatura dello Stato, secondo quanto precisato dalle

norme di attuazione (comma 2, lett. *b*); inquadramento in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia, che dovrà essere disciplinato dal regolamento attuativo (comma 2, lett. *c*); prepensionamento, con contribuzione volontaria interamente a suo carico. Tale opzione, che impone il rispetto del limite degli anni di contribuzione per il trattamento pensionistico anticipato, è possibile solo se alla pensione mancano al massimo 5 anni di servizio (comma 2, lett. *d*).

L'articolo 7 disciplina il ricollocamento in ruolo dei magistrati che abbiano svolto incarichi di Governo nazionale, regionale o locale. In particolare, il comma 1 si riferisce al Governo nazionale e dunque alle seguenti cariche: Presidente del Consiglio dei ministri; Vicepresidente del Consiglio dei ministri; Ministro; Viceministro; Sottosegretario di Stato.

La proposta di legge equipara, ai fini del ricollocamento in ruolo, il magistrato che cessa da uno dei suddetti incarichi al magistrato che cessa dal mandato parlamentare nazionale o europeo, rinviando per il ricollocamento alle 4 opzioni dell'articolo 6 (ricollocamento in magistratura, con i limiti predetti; inquadramento nei ruoli dell'Avvocatura o del Ministero della Giustizia; prepensionamento con contribuzione volontaria). Il comma 2 tratta invece degli incarichi del magistrato che sia chiamato a svolgere funzioni di assessore regionale, sottosegretario regionale o assessore comunale. Ai fini del ricollocamento in ruolo, queste figure sono equiparate a quella del Presidente della regione, dei consiglieri regionali, del sindaco metropolitano e del sindaco, trattate dal già illustrato articolo.

La relatrice per la Commissione affari costituzionali VONO (*M5S*) prosegue l'illustrazione a partire dall'articolo 9, che disciplina il ricollocamento dei magistrati che abbiano svolto il mandato elettorale negli enti territoriali. Per questi magistrati escluso il ricollocamento in un ufficio giudiziario del distretto di corte d'appello in cui è compresa la circoscrizione elettorale. Una volta ricollocati per 5 anni non possono ricoprire incarichi direttivi e semidirettivi. È introdotto anche per loro vincolo – di durata quinquennale – di prestare unicamente funzioni giudicanti collegiali.

L'articolo 8, al comma 1, demanda ad un regolamento (articolo 17, comma 3, legge 400/1988), adottato dal Presidente del consiglio dei ministri, la disciplina del ricollocamento dei magistrati nell'Avvocatura dello Stato. Il regolamento dovrà essere emanato entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge e dovrà ricostruire le carriere, tenendo conto della tabella B di equiparazione degli avvocati e procuratori dello Stato ai magistrati dell'ordine giudiziario, allegata al R.D. n. 1611 del 1933. Il comma 2 demanda ad ulteriore regolamento ministeriale (articolo 17, comma 3, legge 400/1988) adottato dal Ministro della giustizia, la disciplina del nuovo ruolo autonomo del Ministero della giustizia nel quale inquadrate i magistrati che optino per questa forma di ricollocamento. Anche in questo caso il decreto dovrà essere emanato entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge e dovrà disciplinare le modalità dell'inquadramento, nonché le sue funzioni. Il regolamento dovrà prevedere per i magistrati inseriti nel ruolo

autonomo del ministero, in via prioritaria, mansioni di studio e ricerca nonché la loro possibile candidatura presso enti od organismi internazionali presso i quali sia richiesta la presenza di magistrati italiani.

L'articolo 10 disciplina l'incandidabilità ed i presupposti per l'assunzione di incarichi di governo da parte dei magistrati onorari, e pone alcuni limiti alla loro attività dopo la candidatura, l'esercizio del mandato elettivo o dell'incarico di governo.

In particolare, il comma 1, esclude la candidabilità del giudice onorario nelle elezioni europee, politiche, regionali e amministrative nelle circoscrizioni elettorali comprese, anche in parte, nel distretto di Corte d'appello nel quale esercitano le funzioni o hanno esercitato le funzioni nei 12 mesi antecedenti l'accettazione della candidatura. Il comma 2 disciplina le conseguenze per il magistrato onorario derivanti dall'accettazione della candidatura, dal mandato elettivo e dall'assunzione di incarichi di governo nazionale o locale. La proposta di legge esclude che per i successivi 5 anni (dalle elezioni, se non si è stati eletti, ovvero dalla cessazione dell'incarico elettivo o di governo) il magistrato onorario possa svolgere funzioni: nel distretto di Corte d'appello in cui è compresa la circoscrizione elettorale; nel distretto di Corte d'appello nel quale esercitava le funzioni alla data di accettazione della candidatura o dell'incarico di governo.

L'articolo 11 disciplina il ricollocamento dei magistrati che, alla data di entrata in vigore della legge, si trovino a svolgere un mandato elettivo o un incarico di governo. Alla cessazione del mandato o dell'incarico, per questi magistrati si apre la scelta tra le 4 possibilità previste a regime dalla riforma, con alcuni aggiustamenti volti a graduare il primo impatto della nuova disciplina.

L'articolo 12 novella il codice di procedura civile e il codice di procedura penale, prevedendo un'ulteriore ipotesi di astensione obbligatoria del giudice (artt. 51 c.p.c. e 36 c.p.p.) il cui mancato rispetto comporta la possibile ricusazione (artt. 52 c.p.c. e 37 c.p.p.). In particolare, il comma 1 modifica l'articolo 36 del codice di procedura penale prevedendo un obbligo di astensione per il giudice penale che abbia, in qualsiasi fase della propria vita, partecipato ad elezioni (a qualsiasi livello di governo, e anche senza essere necessariamente eletto) o ricoperto qualsiasi incarico di governo.

Egli dovrà astenersi dal giudizio, qualora si trovi di fronte una parte processuale (tanto l'imputato, quanto la persona offesa dal reato, quanto la parte civile o il civilmente obbligato per la pena pecuniaria) che negli ultimi 5 anni abbia a sua volta partecipato a una delle consultazioni elettorali o abbia ricoperto incarichi di governo nazionale, regionale o locale. Qualora il giudice non si astenga, in base all'articolo 37 c.p.p. – a tal fine modificato dal comma 2 – potrà essere ricusato. Il comma 3 novella l'articolo 51 del codice di procedura civile introducendo l'obbligo di astensione – negli identici termini previsti nel processo penale – anche per il giudice civile. Di conseguenza, in base all'articolo 52 c.p.c. la mancata astensione determina una causa di ricusazione del magistrato. Infine,

il comma 4 circoscrive l'applicabilità di queste disposizioni ai procedimenti che prenderanno avvio dopo l'entrata in vigore della legge.

Gli articoli 13 e 14 del provvedimento introducono sanzioni disciplinari a carico dei magistrati ordinari e amministrativi che accettino una candidatura o un incarico di governo in violazione della presente legge.

In particolare, l'articolo 13 novella il decreto legislativo n. 109 del 2006, in tema di illeciti disciplinari dei magistrati ordinari. La proposta di legge integra l'elencazione dell'articolo 12 del decreto legislativo, relativo alle sanzioni applicabili, prevedendo una sanzione non inferiore alla perdita di anzianità per almeno 2 anni a carico del magistrato che accetta la candidatura a parlamentare europeo, parlamentare nazionale e alle cariche elettive regionali e locali ovvero che accetta un incarico di governo nazionale, regionale o locale in violazione di disposizioni di legge.

L'articolo 14 estende ai magistrati amministrativi, contabili e militari la sanzione disciplinare della perdita di anzianità per almeno due anni laddove abbiano accettato la candidatura alle elezioni europee, politiche, regionali o locali, ovvero abbiano assunto incarichi di governo nazionale o locale, in violazione della riforma.

L'articolo 15 dichiara abrogate – senza nominarle – tutte le disposizioni, anche speciali, in contrasto con la nuova legge.

Il senatore CALIENDO (*FI-BP*) auspica un rapido *iter* del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1075) CRUCIOLI. – Soppressione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche

(Discussione e rinvio)

La relatrice per la Commissione giustizia D'ANGELO (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo che prevede la soppressione dei tribunali regionali e superiore delle acque pubbliche, con contestuale devoluzione della loro giurisdizione al giudice amministrativo o, per le controversie in materia di indennità conseguenti ad atti espropriativi o ablativi, al giudice ordinario.

Nello specifico, l'articolo 1 sopprime i tribunali regionali ed il Tribunale superiore delle acque pubbliche una volta decorsi sessanti giorni dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge.

A tal fine, più nello specifico, questa disposizione normativa abroga il Titolo IV, relativo al contenzioso, del Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici e, altresì, l'articolo 64 dell'ordinamento giudiziario, concernente invece la costituzione del tribunale regionale delle acque pubbliche.

L'articolo 2 devolve le controversie già di competenza dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche alla giurisdizione del giudice amministrativo, ad eccezione di quelle relative alla determinazione e corresponsione delle indennità conseguenti all'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa, che sono attribuite invece al giudice ordinario.

Con riguardo all'individuazione del giudice amministrativo competente, il secondo comma fa rinvio all'articolo 13 del Codice del processo amministrativo, il quale stabilisce che sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il Tar nella cui circoscrizione territoriale esse abbiano sede.

L'articolo 3 modifica il Codice del processo amministrativo, intervenendo sull'articolo 133 abrogando le riserve competenziali facenti capo ai tribunali regionali e superiore delle acque pubbliche e assegnando al giudice ordinario la competenza sulle controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità conseguenti l'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa e, invece, al giudice amministrativo la competenza in merito alla demanialità delle acque, ai limiti di corsi o bacini, a qualunque diritto relativo alle derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica, a risarcimenti danni dipendenti da qualunque opera eseguita dalla pubblica amministrazione oppure ai ricorsi avverso casi di espropriazione per pubblica utilità dei diritti esclusivi di pesca.

Tale disposizione normativa, inoltre, alla lettera d), comma 1, attribuisce alla giurisdizione del giudice amministrativo con cognizione estesa al merito i ricorsi ad oggi di competenza dei tribunali regionali e superiore delle acque pubbliche.

L'articolo 4 apporta delle modifiche al Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici al fine di sostituire i riferimenti ai tribunali regionali e superiore delle acque pubbliche con quelli relativi ai Tar, cui ora si viene ad attribuire la competenza.

Il relatore per la Commissione Affari costituzionali GARRUTI (M5S) prosegue nell'illustrazione a partire dall'articolo 5, che reca disposizioni relative ai giudizi in corso, prevedendo che dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge sono sospesi di diritto i procedimenti pendenti davanti ai tribunali regionali e superiore delle acque pubbliche, ad eccezione di quelli relativi a cause già assegnate in decisione anteriormente alla medesima data, per i quali sussiste l'obbligo di depositare i provvedimenti decisori.

Le segreterie dei Tar e del Consiglio di Stato sono poi tenuti a comunicare alle parti (comma 3), nel domicilio eletto nei giudizi pendenti innanzi ai tribunali soppressi, l'avvenuta ricezione del fascicolo e a loro volta, entro il termine perentorio di sei mesi dalla ricezione della comunicazione, la parte che vi ha interesse deve proporre istanza per la prosecuzione del giudizio; la mancata proposizione della quale determina, altrimenti, l'estinzione del giudizio medesimo (comma 4).

Inoltre, contro i provvedimenti pronunciati dal tribunale regionale delle acque pubbliche per i quali non sia decorso il termine di impugnazione è ammesso l'appello al Consiglio di Stato, mentre contro i provvedimenti pronunciati dal Tribunale superiore delle acque pubbliche in unico grado ed in grado d'appello, per i quali non sia decorso il termine di impugnazione, è ammesso il ricorso per cassazione nei termini e con le modalità della disciplina previgente (comma 7).

Infine, per i giudizi di revocazione, di correzione delle ordinanze e delle sentenze è competente il Tar o il Consiglio di Stato (comma 8).

L'articolo 6 prevede che conseguentemente alla soppressione del posto di Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, la pianta organica della magistratura sia aumentata di un posto di primo presidente aggiunto della Corte di cassazione ed sia altresì modificata la tabella B sul ruolo organico della magistratura, allegata alla legge n. 71 del 1991, concernente la dirigenza delle procure della Repubblica presso le preture circondariali.

Allo stesso modo, l'organico del personale amministrativo già assegnato al tribunale superiore delle acque è assegnato alla Corte di Cassazione, mentre quello attribuito ai tribunali regionali delle acque è trasferito alle corti d'appello competenti per territorio. In entrambi i casi, tuttavia, il personale in servizio all'atto della cessazione dell'attività dell'ufficio mantiene l'inquadramento precedentemente goduto.

L'articolo 7 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente OSTELLARI riferisce sugli esiti dell'Ufficio di presidenza testé concluso e dà conto del consenso unanime espresso da tutti i Gruppi parlamentari circa l'opportunità di richiedere la riassegnazione del disegno di legge n. 1187 (recante l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia), in sede deliberante e dell'avviso favorevole del rappresentante del Governo.

Le Commissioni riunite convengono pertanto all'unanimità di conferire mandato al presidente Ostellari di chiedere al Presidente del Senato la nuova assegnazione del disegno di legge n. 1187 in sede deliberante.

Il senatore VITALI (*FI-BP*) rappresenta l'opportunità che il Senato esamini al più presto i disegni di legge di modifica alla legge n. 3 del 2019 quanto ai profili dell'accesso ai benefici penitenziari.

Il presidente OSTELLARI fa presente che tale tematica è all'attenzione della Commissione giustizia, cui sono già assegnati alcuni provvedimenti mentre ulteriori iniziative legislative sono annunciate.

La seduta termina alle ore 10,30.

COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE

5^a (Bilancio)

6^a (Finanze e tesoro)

Giovedì 4 luglio 2019

Plenaria

1^a Seduta

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
BAGNAI

Interviene il ministro dell'economia e delle finanze Tria.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente BAGNAI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte inoltre che della seduta sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro dell'economia e delle finanze sugli esiti del Consiglio dell'Unione europea sui temi di economia e finanza (Ecofin)

Il presidente BAGNAI introduce la procedura informativa in titolo e dà la parola al ministro TRIA, il quale svolge le proprie comunicazioni.

Ha quindi la parola per porre quesiti il senatore DE BERTOLDI (FdI).

Dopo un intervento del presidente BAGNAI hanno la parola i senatori FANTETTI (*FI-BP*), DI NICOLA (*M5S*), D'ALFONSO (*PD*), MISIANI (*PD*), LANNUTTI (*M5S*) e SACCONI (*FI-BP*), il presidente della 5^a Commissione PESCO (*M5S*) e il senatore ERRANI (*Misto-LeU*).

Il ministro TRIA risponde ai quesiti posti.

Il presidente BAGNAI conclude la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 16,40.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 4 luglio 2019

Plenaria

92^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
PERILLI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Andrea Morinioli per la Cooperativa Sociale Dedalus, Esohe Aghatise per l'Associazione Iroko Onlus e Elvira Reale, responsabile del Centro Dafne – azienda ospedaliera Cardarelli di Napoli.

La seduta inizia alle ore 11,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'Indagine conoscitiva sul fenomeno della prostituzione: audizione di associazioni e di esperti

Prosegue la procedura in formativa, sospesa nella seduta del 3 luglio.

Il PRESIDENTE introduce i lavori.

Interviene Elvira REALE, psicologa e responsabile del Centro Dafne – azienda ospedaliera Cardarelli di Napoli.

Prende la parola il senatore GRASSI (M5S) per svolgere alcune considerazioni e porre quesiti, a cui risponde Elvira REALE.

Successivamente, intervengono le senatrici SAPONARA (L-SP-PSd'Az) e MANTOVANI (M5S) per formulare alcune domande, a cui risponde Elvira REALE.

Svolge, quindi, il suo intervento introduttivo Andrea MORNIROLI, in rappresentanza della Cooperativa Sociale Dedalus, esperto in politiche sociali e sociosanitarie rivolte ai migranti.

Prendono la parola le senatrici PIROVANO (L-SP-PSd'Az), MAIORINO (M5S) e MANTOVANI (M5S), cui replica Andrea MORNIROLI.

Interviene, infine, Esohe AGHATISE, presidente dell'Associazione Iroko onlus.

Il PRESIDENTE fa una precisazione e formula una domanda.

Interviene, quindi, Elvira REALE per un chiarimento.

Prende la parola Esohe AGHATISE per rispondere alla domanda del Presidente.

Il PRESIDENTE pone un ulteriore quesito, cui rispondono Elvira REALE, Andrea MORNIROLI ed Esohe AGHATISE.

Infine, interviene Elvira REALE per svolgere una considerazione.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione e comunica che la documentazione depositata sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,55.

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 4 luglio 2019

Plenaria

105^a Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Morrone.

La seduta inizia alle ore 10,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio consenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il proseguo dei lavori.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(1200) *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*, approvato dalla Camera dei deputati

(174) *Nadia GINETTI ed altri. – Introduzione nel codice penale degli articoli 609-terdecies, 609-quaterdecies e 609-quindecies, nonché disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno dei matrimoni forzati*

(229) *Nadia GINETTI ed altri. – Modifica del termine di proponibilità della querela per i reati previsti dall'articolo 609-septies e dall'articolo 612-bis del codice penale*

(295) *Gabriella GIAMMANCO ed altri. – Modifica dell'articolo 609-septies del codice penale in materia di querela della persona offesa per i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater del medesimo codice*

(335) *BERTACCO ed altri. – Istituzione di un fondo per la solidarietà alle vittime dei reati intenzionali violenti*

(548) *Valeria FEDELI ed altri. – Modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne*

(662) *Stefania PUCCIARELLI ed altri. – Introduzione nel codice penale dei reati di costrizione al matrimonio o all'unione civile, induzione al viaggio finalizzato al matrimonio e costrizione al matrimonio di persona minorenne*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 3.

I relatori Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*) ed Elvira EVANGELISTA (*M5S*) esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

La senatrice VALENTE (*PD*) stigmatizza la mancanza di ragguagli in merito alle ragioni che giustificano il parere negativo espresso dal Governo sugli emendamenti.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento a sua firma (3.1) auspicandone l'accoglimento; raccomanda al Governo di prendere in considerazione gli emendamenti che siano espressione di buon senso e di riabilitare pertanto la dignità del dibattito parlamentare in sede di Commissione.

Il senatore DAL MAS (*FI-BP*) interviene in sede di dichiarazione di voto auspicando l'accoglimento degli emendamenti a sua firma.

La relatrice EVANGELISTA (*M5S*) in replica alla senatrice Valente sottolinea che quello della maggioranza non sia un atteggiamento di chiusura ingiustificata al dibattito parlamentare, ma poiché si è convinti che quello proposto sia un ottimo testo non si riteneva necessaria l'approvazione di ulteriori emendamenti dell'opposizione. Ritiene poi che lo spirito che ispira il provvedimento sia quello della tutela contro i fatti di violenza di genere e non sia quindi pertanto necessario allargare l'ambito applicativo dei reati catalogo previsti nel testo approvato alla Camera dei deputati; auspica pertanto che tale proposta diventi legge entro la fine del mese di luglio, respingendo gli emendamenti strumentali e dilatori.

La senatrice VALENTE (*PD*) in sede di dichiarazione di voto preannuncia la propria astensione sull'emendamento 3.1 ed in risposta alla relatrice Evangelista ritiene che vi sia tuttavia una contraddizione tra gli obiettivi del provvedimento dichiarati dalla relatrice Evangelista e quelli invece espressi nell'intervento nella seduta di ieri da altro autorevole rappresentante della maggioranza di Governo, il senatore Pillon, che avrebbe invece ritenuto che uno degli obiettivi di tale provvedimento sia quello di far emergere le denunce false e strumentali. Chiede pertanto una valutazione effettiva degli emendamenti che a suo parere, non sono né ostruzionistici né dilatori ma sono il frutto consapevole del lavoro svolto in sede di audizioni. Denuncia pertanto il rischio che si voglia ancora una volta approvare una legge di carattere prettamente propagandistico.

Il relatore Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*) non condivide che si possa ritenere, come affermato dalla senatrice Valente, che la tutela delle donne non sia un obiettivo perseguito dalla maggioranza e dal Governo.

Il senatore CALIENDO (*FI-BP*) denuncia la necessità che il dibattito avvenga senza perseguire esclusivamente le logiche del Gruppo o dell'appartenenza politica, cercando di focalizzare la discussione dal punto di vista tecnico.

Chiede pertanto spiegazioni al rappresentante del Governo sulle ragioni del parere sfavorevole agli emendamenti a sua firma.

Ricorda di aver condiviso in passato anche le battaglie dell'opposizione quando le ha ritenute giuste e di aver approvato spesso anche emendamenti delle opposizioni.

Prende atto con rammarico che invece in questa sede tutte le proposte dell'opposizione, anche quelle migliorative, vengono respinte senza essere valutate.

Posto ai voti, l'emendamento 3.1 è respinto.

La senatrice VALENTE (*PD*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 3.2 e chiede alla relatrice Evangelista se le fattispecie di reato oggetto dell'emendamento proposto possano considerarsi estranee al tema della tutela della violenza di genere.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 3.2, 3.3 e 3.4.

Il senatore CALIENDO (*FI-BP*) interviene esprimendo criticità sul parere negativo reso dai relatori e dal Governo in merito all'emendamento 3.5, non comprendendo le ragioni del parere contrario reso dalla 5^a Commissione.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 3.5 e 3.0.1.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

I relatori Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*) ed Elvira EVANGELISTA (*M5S*) esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) prospetta la trasformazione dell'emendamento 4.1 in ordine del giorno.

La senatrice VALENTE (*PD*) stigmatizza il contenuto dell'emendamento che verrebbe addirittura trasformato in ordine del giorno e che finirebbe con il vanificare gli obiettivi complessivi del provvedimento in discussione.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 4.1 e preannuncia la presentazione per l'esame da parte dell'Assemblea di un ordine del giorno su tale materia, chiarendone la portata.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) denuncia incongruenze nel testo dell'emendamento perché darebbe vita ad una fattispecie di reato senza la previsione di una pena.

La senatrice UNTERBERGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ritiene invece di condividere l'opinione espressa dal senatore Pillon, che paventa una diversa soluzione che dal punto di vista tecnico garantisca una immediata risposta dell'ordinamento attraverso l'inasprimento della misura cautelare.

Il senatore CALIENDO (*FI-BP*) esprime apprezzamento rispetto all'emendamento del senatore Pillon, tuttavia ritiene che sia necessario specificare quale sia la misura che si debba applicare per rendere più severo il trattamento penale.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) sollecita l'approvazione dell'emendamento a sua firma 4.2.

La senatrice VALENTE (*PD*) rende dichiarazione di voto favorevole, su tale proposta.

Con successiva votazione è respinto l'emendamento 4.2.

Il PRESIDENTE avverte che la seduta è brevemente sospesa.

La seduta sospesa alle ore 11,20 riprende alle ore 11,30.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

I relatori Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*) ed Elvira EVANGELISTA (*M5S*) esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

La senatrice VALENTE (*PD*) domanda se sia possibile avere una motivazione che giustifichi il parere negativo anche sugli emendamenti relativi a questo articolo.

La senatrice FEDELI (*PD*) auspica l'approvazione degli emendamenti a sua firma paventando il rischio che la mancata approvazione possa produrre un testo palesemente contrario ai principi della Convenzione di Istanbul.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) ritiene priva di copertura finanziaria la previsione dell'articolo 5.

Il senatore CALIENDO (*FI-BP*) condivide quanto espresso dal senatore Grasso e contesta nel merito il parere fornito dalla Commissione bilancio sul testo.

Il PRESIDENTE evidenzia che la 5^a Commissione ha precisato nel suo parere sul testo il presupposto che le attività di cui all'articolo 5 possano svolgersi a risorse economiche invariate.

Il senatore CALIENDO (*FI-BP*) insiste nel contestare il parere della 5^a Commissione circa l'invarianza della spesa.

La senatrice VALENTE (*PD*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 5.1.

Il senatore CALIENDO (*FI-BP*) stigmatizza ancora una volta il metodo adottato dalla Commissione in questa legislatura che procede con votazioni a maggioranza e rifiutando qualsiasi confronto con le opposizioni anche quando si tratta di discutere emendamenti che mirano a migliorare i testi normativi esclusivamente da un punto di vista tecnico ed a prescindere a eventuali posizioni politiche.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) contesta quanto affermato dal senatore Caliendo ricordando che le opposizioni, nella precedente legislatura, avevano avuto lo stesso identico trattamento.

Posto ai voti, l'emendamento 5.1 è respinto.

La senatrice VALENTE (*PD*) preannuncia il voto favorevole sugli emendamenti 5.2 e 5.3.

La senatrice PIARULLI (*M5S*) ricorda invece che sono stati posti in essere degli stanziamenti a favore delle forze dell'ordine e preannuncia pertanto il proprio voto contrario su tali emendamenti.

Il senatore CALIENDO (*FI-BP*) replica alla senatrice Piarulli interpretando il parere della 5^a Commissione nel senso che non vi sarebbero stanziamenti di nuovi fondi.

Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 5.2 e 5.3.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

I relatori Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*) ed Elvira EVANGELISTA (*M5S*) esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) interviene sull'emendamento 6.1 auspicandone l'approvazione.

Il PRESIDENTE ricorda il parere reso dalla Commissione bilancio e chiede al senatore Grasso se intende riformulare l'emendamento.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) non riformula l'emendamento.

Il senatore BALBONI (*FdI*) interviene proponendo una possibile interpretazione del parere reso dalla 5^a Commissione sull'emendamento 6.1 del senatore Grasso, ed esprime il proprio dissenso in merito all'emendamento proposto.

Il senatore CALIENDO (*FI-BP*) condivide l'opinione del senatore Balboni circa l'emendamento proposto dal senatore Grasso ed insiste nel denunciare alcune incongruenze del testo proposto in merito al mancato inserimento tra i reati catalogo della fattispecie di cui all'articolo 612-ter del codice penale.

La senatrice VALENTE (*PD*) in merito all'emendamento 6.4 illustra le ragioni a fondamento dell'emendamento a sua firma e preannuncia il voto favorevole sugli emendamenti 6.1 e 6.4.

Posto ai voti, l'emendamento 6.1 è respinto.

Il senatore BALBONI (*FdI*) rende dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 6.2 condividendo la posizione espressa dal senatore Ca-

liendo in merito al mancato inserimento dell'articolo 612-ter del codice penale nei reati catalogo.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) in merito all'emendamento 6.2 denuncia un'incongruenza testuale della mancato inserimento dell'articolo 612-ter del codice penale e dichiara il proprio voto favorevole all'emendamento.

La senatrice MODENA (*FI-BP*) condivide le opinioni espresse dai colleghi che l'hanno preceduta in merito al mancato inserimento dell'articolo 612-ter del codice penale nell'ambito dei reati catalogo.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva un approfondimento per l'Aula in merito alla questione sollevata.

Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 6.2, 6.3 e 6.4 identici, 6.5 (previa dichiarazione di voto della senatrice Valente), 6.6 e 6.7 (previa dichiarazione di voto della senatrice Valente).

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

I relatori Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*) ed Elvira EVANGELISTA (*M5S*) esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

La senatrice VALENTE (*PD*) auspica l'approvazione dell'emendamento 7.1 e replicando a quanto affermato dal senatore Giarrusso ritiene che nella precedente legislatura vi fosse un atteggiamento maggiormente collaborativo con l'opposizione.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) in replica alla senatrice Valente ritiene in realtà che nella precedente legislatura si sia spesso se non quasi sempre seguito lo stesso *modus operandi*.

Il senatore BALBONI (*FdI*) critica l'emendamento 7.2 preannunciando il proprio voto contrario.

La senatrice UNTERBERGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) preannuncia la propria astensione sull'emendamento 7.2.

Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 7.1 e 7.2.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

I relatori Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*) ed Elvira EVANGELISTA (*M5S*) esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

La senatrice VALENTE (*PD*) rende dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 8.1.

Il senatore CALIENDO (*FI-BP*) ritira gli emendamenti 8.0.1 e 8.0.2 preannunciandone la ripresentazione in Assemblea.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 8.1.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

I relatori Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*) ed Elvira EVANGELISTA (*M5S*) esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Sull'emendamento 9.1 la senatrice VALENTE (*PD*) preannuncia il voto favorevole.

Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 9.1 e 9.2.

Sull'emendamento 9.0.1 la senatrice VALENTE (*PD*) rende dichiarazione di voto favorevole motivandola sul fatto che l'emendamento raccoglierebbe gli esiti della istruttoria svolta durante le audizioni presso la Commissione sul fenomeno della violenza di genere.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 9.0.1 e 9.0.2.

Il PRESIDENTE avverte che l'emendamento 9.0.3 è identico all'emendamento 16.0.2 e assume pertanto la nuova numerazione 16.0.5 (già 9.0.3) (pubblicato in allegato) e sarà votato insieme agli emendamenti aggiuntivi riferiti all'articolo 16 che trattano della medesima materia.

Il senatore CALIENDO (*FI-BP*) stigmatizza il parere contrario espresso sull'emendamento 9.0.4 a sua firma dal Governo e chiede chiarimenti in merito al Sottosegretario.

I senatori Valeria VALENTE (*PD*), BALBONI (*FdI*), UNTERBERGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) e GRASSO (*Misto-LeU*) aggiungono la firma all'emendamento in questione, con il consenso del senatore CALIENDO (*FI-BP*).

Il rappresentante del GOVERNO si riserva un approfondimento sulla questione.

Il senatore CALIENDO (*FI-BP*) ritira l'emendamento riservandosi di ripresentarlo in Aula.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) sottolinea come con la propria sottoscrizione abbia fatto proprio l'emendamento 9.0.4 al fine di consentire alla Commissione di esprimersi sullo stesso.

La senatrice UNTERBERGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) chiede chiarimenti al Governo in merito all'idea di tener distinte le condotte relative all'odio razziale rispetto a quella relativa all'odio di genere chiedendo se si sia pensato alla individuazione di una fattispecie di reato specifica.

Il GOVERNO assicura che sarà fatto un approfondimento sulla questione, tuttavia ricorda che l'obiettivo del provvedimento è quello di accelerare i tempi di intervento della magistratura per reprimere il fenomeno della violenza di genere.

Il senatore BALBONI (*FdI*) valuta positivamente l'emendamento 9.0.4.

Il senatore CRUCIOLI (*M5S*) ritiene che l'emendamento ponga un tema importante, condivide le esigenze di celerità fatte proprie dal Governo e ritiene che la materia dell'odio di genere potrebbe essere materia di un ordine del giorno.

Su proposta del PRESIDENTE la Commissione conviene quindi di accantonare l'emendamento 9.0.4, fatto proprio dal senatore Grasso.

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione proseguirà i propri lavori sul provvedimento la prossima settimana, nella giornata di martedì.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,05.

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1200**

Art. 16.

16.0.5 (già 9.0.3)

CALIENDO, MODENA, DAL MAS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo)

1. All'articolo 386 del codice di procedura penale il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Dell'avvenuto arresto o fermo gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria informano immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato dal pubblico ministero a norma dell'articolo 97 oltre che il difensore della persona offesa o, in mancanza, la persona offesa"».

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 77

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Orario: dalle ore 13,05 alle ore 13,10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

BILANCIO (5^a)

Giovedì 4 luglio 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 23

Presidenza del Presidente
PESCO

Orario: dalle ore 10,10 alle ore 10,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

177^a Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri Santangelo.*

La seduta inizia alle ore 10,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PESCO comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventiva-

mente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(897) *Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. – Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*, approvato dalla Camera dei deputati

(182) *Maria RIZZOTTI ed altri. – Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità*

(200) *BERTACCO ed altri. – Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(262) *Gabriella GIAMMANCO ed altri. – Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*

(264) *Gabriella GIAMMANCO ed altri. – Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio*

(546) *ROMEO ed altri. – Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(1020) *Daniela SBROLLINI. – Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture*

(Parere alla 1^a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 giugno.

Il relatore ZULIANI (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli ulteriori emendamenti della relatrice e i relativi subemendamenti presentati al testo unificato, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo (sul quale è stata chiesta la relazione tecnica), l'emendamento 9.100 che sostituisce l'articolo 9 del disegno di legge, sulla copertura finanziaria, al fine di coordinarlo con l'articolo 5-*septies* del decreto-legge n. 32 del 2019 (cosiddetto «sblocca cantieri»).

Occorre altresì valutare, sempre in relazione al parere che sarà reso sul testo del disegno di legge, il subemendamento 9.100/1 istitutivo di un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il funzionamento e la manutenzione dei sistemi di videosorveglianza nelle strutture statali e paritarie dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, con copertura sul Fondo interventi strutturali di politica economica (Fispe); peraltro, occorre acquisire conferma della disponibilità delle risorse allocate sul Fispe medesimo. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti della relatrice e sui restanti subemendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(770) PATUANELLI ed altri. – Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale
(Parere alla 12^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 giugno.

Il presidente PESCO invita il Governo a produrre gli elementi informativi chiesti dalla Commissione bilancio sul provvedimento in titolo, a partire dalla relazione tecnica sul testo, al fine di poter esprimere in tempi rapidi il parere alla Commissione di merito.

La relatrice PIRRO (M5S) illustra poi la riformulazione di tre emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare i profili finanziari della proposta 3.5 (testo 2), con particolare riguardo al capoverso 5-*bis*), identico al testo base, nella parte in cui fa riferimento allo sviluppo di vaccini in formulazione monocomponente. Osserva che occorre altresì valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 4.0.1, in tema di profilassi vaccinale, con particolare riguardo al comma 1, che promuove l'integrazione dei centri vaccinali ASL con i punti nascita delle strutture ospedaliere, e alla nuova formulazione del comma 2, sui criteri di contrattazione del prezzo dei vaccini. Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sulla proposta 7.0.1 (testo 2).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(867) Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni

(Parere alla 12^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 giugno.

Il relatore DELL'OLIO (M5S), dopo aver riepilogato i rilievi già formulati sul testo del disegno di legge e sulle proposte emendative, illustra

gli ulteriori emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, l'emendamento 1.200 che dispone la presenza, all'interno dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie, anche di rappresentanti del Ministero della difesa. Non vi sono osservazioni sulle proposte 1.0.100 e 1.0.100/1.

Il sottosegretario SANTANGELO fornisce i chiarimenti chiesti sul testo del disegno di legge, facendo presente che la composizione dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie verrà determinata da un apposito decreto ministeriale e che, comunque, la partecipazione all'Osservatorio non darà diritto ad alcuna indennità, rimborso spese, gettone di presenza o emolumento comunque denominato.

In merito, poi, alla struttura amministrativa di supporto all'attività dell'Osservatorio, osserva che essa è individuata nel centro di responsabilità del Gabinetto del Ministro, al quale già afferiscono i compiti di supporto strategico all'attività di indirizzo politico, confermando che l'attività di tale struttura sarà esercitata nell'ambito delle risorse umane e strumentali di tale ufficio, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.

Con riguardo alle funzioni dell'Osservatorio, rileva come il provvedimento in esame faccia riferimento alla promozione di studi e analisi finalizzati a formulare proposte e misure concernenti l'attività dell'Osservatorio stesso, da svolgere con il supporto dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS). Peraltro, la clausola d'invarianza della spesa è stata introdotta proprio tenendo conto delle risorse umane attualmente in forza al Ministero della salute e presso l'AGENAS, nonché del reclutamento di personale già programmato.

Conferma, poi, che l'attività di monitoraggio dell'Osservatorio consisterà essenzialmente in attività di scrutinio dei dati materialmente forniti dall'AGENAS e che la suddetta Agenzia potrà svolgere l'attività concernente i dati materialmente da fornire ad invarianza di risorse umane, finanziarie e strumentali.

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*), alla luce delle rassicurazioni fornite dal rappresentante del Governo, propone l'espressione di un parere non ostativo.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) giudica incongruente l'espressione di un parere non ostativo su un disegno di legge che comporta nuovi adempimenti in capo a strutture pubbliche, come l'Osservatorio sulla sicurezza e l'AGENAS, ancor più in considerazione del fatto che, in altre circostanze, la Commissione ha espresso valutazioni contrarie in merito a provvedimenti o emendamenti recanti semplici oneri di comunicazione.

Il sottosegretario SANTANGELO evidenzia come il disegno di legge sia provvisto di relazione tecnica verificata positivamente dalla Ragioneria

generale dello Stato, nella quale viene asseverata l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*), pur prendendo atto di tale precisazione, osserva come la assicurazione fornita non sia soddisfacente.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*FI-BP*) condivide quanto espresso dal senatore Errani, giudicando non sostenibile la mera previsione di una clausola d'invarianza finanziaria, in presenza di un disegno di legge che, nel comportare lo svolgimento di nuovi adempimenti in capo a strutture pubbliche, richiederebbe un'adeguata copertura finanziaria.

Il senatore MANCA (*PD*), nell'associarsi alle considerazioni svolte dai senatori Errani e Pichetto Fratin, manifesta le proprie perplessità in ordine alla mancanza di un approccio metodologico univoco nella valutazione dei profili finanziari dei provvedimenti e delle proposte emendative.

Altresì, osserva come continuano ad essere presentati disegni di legge assistiti da una semplice clausola d'invarianza finanziaria che risulta non sostenibile, con la conseguenza che l'assenza di copertura degrada tali provvedimenti ad una sorta di «legge manifesto».

In conclusione, sottolinea la necessità di monitorare e di affrontare tale dato problematico.

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*), nel prescindere da considerazioni di merito, richiama due passaggi contenuti nella relazione tecnica allegata al disegno di legge, in cui viene specificata sia l'individuazione della struttura amministrativa di supporto all'attività dell'Osservatorio sia il potenziamento della dotazione organica dell'AGENAS disposta dalla legge di bilancio 2018, con la conseguenza di poter considerare pienamente sostenibile la clausola d'invarianza finanziaria.

Il PRESIDENTE, pur comprendendo lo spirito costruttivo delle osservazioni critiche dei senatori dell'opposizione, ritiene, nel caso specifico, che le assicurazioni contenute nella relazione tecnica e gli ulteriori elementi istruttori forniti dal rappresentante del Governo consentano l'espressione di una valutazione non ostativa.

Il RELATORE ribadisce quindi l'espressione del seguente parere sul testo del provvedimento in titolo: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce delle assicurazioni fornite dal Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.».

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*), nel richiamare le argomentazioni svolte in precedenza, annuncia il voto contrario.

I senatori PICHETTO FRATIN (*FI-BP*), MANCA (*PD*) e STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) annunciano il voto contrario dei rispettivi Gruppi.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo sul testo del disegno di legge in titolo.

In merito alle proposte emendative segnalate dal relatore, il sottosegretario SANTANGELO esprime una valutazione contraria sugli emendamenti 1.12, 1.13, 1.15, 1.16, 1.17, 1.24, 1.26, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.5, 1.0.7 e 1.0.9, in quanto recanti maggiori oneri ovvero per difetto nella quantificazione dell'onere o della copertura.

Esprime poi un avviso non ostativo sull'emendamento 1.0.8.

Segnala, quindi, per profili di criticità, gli emendamenti 1.3, 1.4, 1.22 e 1.23, che prevedono che l'Osservatorio nazionale trasmetta, attraverso l'AGENAS, i dati acquisiti per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, segnalando come tali proposte potrebbero determinare maggiori oneri.

Con riguardo agli emendamenti 1.11 e 1.14, diretti a prevedere ulteriori compiti dell'Osservatorio nazionale, formula un avviso contrario per possibile incompatibilità con la clausola d'invarianza finanziaria.

In merito agli emendamenti segnalati dal rappresentante del Governo, si svolge un breve dibattito sulla relativa portata finanziaria, in cui intervengono il senatore ERRANI (*Misto-LeU*), il relatore DELL'OLIO (*M5S*) e il PRESIDENTE, che prospetta l'espressione di un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 1.11, che introduce in capo all'Osservatorio compiti di monitoraggio, con possibili oneri indiretti, e la conferma della valutazione di nulla osta sui restanti emendamenti che si limitano ad introdurre oneri di comunicazione o adempimenti chiaramente compatibili con la clausola di neutralità finanziaria.

Il rappresentante del GOVERNO esprime poi una valutazione non ostativa sull'ulteriore emendamento 1.200, segnalato dalla Commissione.

Alla luce del dibattito svoltosi, il RELATORE propone quindi l'espressione del seguente parere sugli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.12, 1.13, 1.15, 1.16, 1.17, 1.24, 1.26, 1.0.1, 1.0.7, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.5 e 1.0.9. Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 1.11. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti e subemendamenti.».

Posta in votazione, la proposta risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c) della legge 13 luglio 2015, n. 107» (n. 86)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 182 e 184, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 giugno.

Il presidente PESCO (*M5S*), relatore in sostituzione della senatrice Leone, propone l'espressione di un parere non ostativo, pubblicato in allegato.

Il sottosegretario SANTANGELO esprime un avviso favorevole sulla proposta avanzata.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

(1383) Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2019, n. 61, recante misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica

(Esame e rinvio)

La relatrice ACCOTO (*M5S*) illustra il provvedimento in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che esso contiene alcune modifiche alle disposizioni del decreto legge n. 4 del 2019, finalizzate a salvaguardare i risparmi attesi nel 2019 derivanti dal minor utilizzo delle risorse iscritte nel bilancio dello Stato per l'attuazione delle disposizioni relative all'introduzione del reddito di cittadinanza e al trattamento di pensione anticipata «quota 100». A tal fine, l'articolo 1, comma 1, prevede che, per l'anno 2019, i risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dal minor utilizzo delle risorse iscritte nel bilancio dello Stato per l'attuazione delle disposizioni relative all'introduzione del reddito di cittadinanza e al trattamento di pensione anticipata «quota 100» costituiscano economie di bilancio o siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. Inoltre, per garantire l'effettivo realizzo di risparmi per un importo pari ad almeno 1,5 miliardi di euro nel 2019, l'articolo 1, comma 2, dispone l'accantonamento di un corrispondente importo delle dotazioni di bilancio, in termini di competenza e cassa, indicate nell'Allegato 1 al provvedimento, che sono rese indisponibili per la gestione. In particolare, si sottolinea che ben 1.320 milioni accantonati, pari all'88 per cento del totale, afferiscono ai fondi di riserva e speciali. Inoltre, tutti i Ministeri hanno accantonato una quota dalla mis-

sione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (la somma è pari 109,5 milioni di euro, circa il 7 per cento del totale). Le restanti voci accantonate sono costituite da Fondi da assegnare del Ministero dell'economia e delle finanze per 60 milioni (circa 4 per cento del totale), Rapporti finanziari con enti territoriali per 10 milioni e Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese per 0,4 milioni di euro. Per consentire alle Amministrazioni centrali dello Stato la necessaria flessibilità è consentita, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da comunicare alle Camere, su richiesta dei Ministri interessati, la possibilità di rimodulare i predetti accantonamenti nell'ambito degli stati di previsione della spesa, garantendo comunque la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il comma 3 dell'articolo 1 dispone che, sulla base della rendicontazione degli oneri sostenuti e della valutazione degli oneri ancora da sostenere entro la fine del corrente anno per il reddito di cittadinanza e per il trattamento della pensione anticipata «quota 100», comunicata entro il 15 settembre 2019 dall'INPS al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, i predetti accantonamenti sono confermati o resi disponibili per l'esercizio in corso.

Infine, il comma 4 dell'articolo 1 abroga le attuali disposizioni previste all'articolo 1, comma 257, terzo e quarto periodo, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) e all'articolo 12, comma 11, del citato decreto-legge n. 4 del 2019, che regolano le procedure per l'accertamento e la destinazione di eventuali economie relative alle risorse per il reddito di cittadinanza e per il trattamento di pensione anticipata «quota 100» agli appositi fondi del bilancio dello Stato destinati a tali trattamenti, con finalità di compensazione fra i due predetti fondi e anche ai fini della destinazione delle risorse eccedenti ai centri per l'impiego, per il potenziamento dei medesimi.

Il PRESIDENTE comunica che, conformemente alle determinazioni assunte nel corso dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti al provvedimento in esame è fissato per giovedì 11 luglio 2019, alle ore 10.

La Commissione prende atto.

Si apre quindi la discussione generale.

Il senatore DAMIANI (*FI-BP*) rileva come il decreto-legge in esame rappresenti l'implicita ammissione della necessità di correggere i saldi di finanza pubblica fissati erroneamente nell'ultima legge di bilancio, la quale, a sua volta, già prevedeva un sostanziale pignoramento cautelare

di 2 miliardi di euro di risorse poi effettivamente utilizzate per migliorare i tendenziali di finanza pubblica.

Nel prendere quindi atto della scelta del Governo di operare un miglioramento dei saldi di bilancio, sui quali evidentemente si è commesso un errore di programmazione, osserva altresì che il comma 4 dell'articolo 1 abroga quelle norme della legge di bilancio 2019 finalizzate a destinare gli eventuali risparmi del reddito di cittadinanza e di «quota 100» rispettivamente a misure in favore delle famiglie e per l'assunzione di giovani.

Attraverso tale abrogazione, il Governo ammette, nei fatti, l'impossibilità di realizzare le iniziative politiche sulle quali si era impegnato in favore delle famiglie e delle giovani generazioni.

In conclusione, esprime una valutazione negativa sul provvedimento in esame.

Il senatore MANCA (*PD*) rammenta come il proprio Gruppo, già nel corso dell'ultima sessione di bilancio, abbia denunciato i rischi derivanti dall'abbandono di misure volte a tenere in equilibrio i conti pubblici e a rilanciare gli investimenti.

Il Governo e la maggioranza hanno commesso, negli scorsi mesi, gravi errori che oggi rendono necessario un intervento correttivo per migliorare le condizioni dei conti pubblici, la cui sostenibilità rappresenta un presupposto fondamentale per la credibilità del Paese.

Obiettivamente, il Governo non appare in grado di utilizzare i risparmi derivanti dalle misure bandiera – quali il reddito di cittadinanza e «quota 100» – per altre iniziative, trovandosi costretto ad adottare interventi di stabilizzazione della finanza pubblica.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) sottolinea come il decreto-legge, unitamente al disegno di legge di assestamento di bilancio di imminente presentazione, costituiscano, sebbene non venga ammesso espressamente, una manovra correttiva derivante dall'impossibilità, con la legge di bilancio del 2019, di raggiungere il rapporto *deficit*-Pil al 2,04 per cento concordato con la Commissione europea.

Nell'esprimere apprezzamento per alcuni elementi positivi, quali il recupero di 300 milioni di euro in favore del trasporto pubblico locale, e il sollievo per il mancato avvio della procedura di infrazione da parte della Commissione europea, evidenzia tuttavia come la copertura della manovra correttiva sia solo in parte strutturale, alla luce del carattere straordinario e *una tantum* di alcune misure, quali il dividendo straordinario della Cassa depositi e prestiti o l'irrogazione di sanzioni fiscali.

Resta inoltre inalterata la gravità dei problemi che si affacciano per l'anno finanziario 2020, dal momento che il riequilibrio dei conti richiederà processi di lungo periodo che difficilmente potranno concretizzarsi in breve tempo come la tanto invocata *spending review*. In conclusione, nel ricordare il proprio voto di astensione su misure come il reddito di cittadinanza, paventa la difficoltà per il Governo e per la maggioranza di af-

frontare i problemi strategici che affliggono il Paese, limitandosi purtroppo ad una rincorsa mediatica di annunci.

Il senatore Marco PELLEGRINI (*M5S*), nell'esprimere profondo rispetto per le considerazioni svolte dai colleghi, dissente radicalmente dall'impostazione dei diversi interventi, osservando come i dati numerici fin qui certificati dimostrino, invece, la bontà delle misure e delle scelte strategiche del Governo.

A titolo esemplificativo, sul reddito di cittadinanza i critici avevano paventato l'insufficienza dello stanziamento iniziale delle risorse o una concessione indiscriminata del beneficio, mentre la realtà sta dimostrando l'esatto contrario, ossia la sussistenza di risparmi e il rigore nell'erogazione del reddito.

Sottolinea poi come il disegno di legge di assestamento e il decreto-legge assicurino il raggiungimento di un rapporto *deficit*-Pil al 2,04 per cento, in miglioramento sia rispetto al 2017 che al 2018, attraverso il legittimo utilizzo di maggiori entrate e di economie di spesa per il miglioramento dei saldi.

La stessa composizione del disegno di legge di assestamento smentisce le previsioni negative formulate nei mesi scorsi da numerosi giornali e da vari osservatori, confermando invece la bontà delle scelte intraprese dall'Esecutivo che, fin dall'inizio, aveva previsto come le misure della legge di bilancio avrebbero comportato effetti positivi nel secondo semestre del 2019.

L'insieme di questi elementi ha fatto sì che la Commissione europea abbia deciso di non raccomandare al Consiglio l'apertura di una procedura d'infrazione, in quanto questa sarebbe stata del tutto infondata.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) giudica contraddittorie le critiche avanzate dai Gruppi del Partito democratico e di Forza Italia che, da un lato, denunciano l'utilizzo dei risparmi derivanti dal reddito di cittadinanza e «quota 100» per il miglioramento dei saldi di finanza pubblica e, dall'altro, accusano il Governo di una cattiva gestione del bilancio.

Ritiene, invece, che questo decreto rappresenti un punto di equilibrio, dal momento che le due misure a cui le forze di maggioranza annettevano una valenza strategica hanno trovato un'effettiva attuazione, con in più dei risparmi di spesa che aiutano a mettere in sicurezza i conti pubblici e a scongiurare l'avvio di una procedura d'infrazione per debito eccessivo.

L'insieme di questi elementi consentirà di gestire la sessione di bilancio autunnale in una situazione più serena ed equilibrata, con un atteggiamento più ottimista.

Pur senza nascondere i passaggi critici che in futuro dovranno essere affrontati, come la necessità di disattivare le clausole di salvaguardia consistenti nell'aumento dell'IVA, tuttavia si potrà impostare una legge di bilancio equilibrata e adottare anche misure in favore delle famiglie e dei soggetti più in difficoltà.

In conclusione, esprime una valutazione positiva sul decreto-legge e sul complesso delle misure adottate dal Governo, che hanno peraltro consentito il recupero delle risorse, pari a 300 milioni di euro, stanziati in favore del trasporto pubblico locale.

Il senatore PRESUTTO (*M5S*), in via preliminare, giudica erronea una impostazione volta a concentrarsi soprattutto sul bilancio di previsione e non sui dati di consuntivo quali quelli derivanti dal rendiconto e, in parte, dall'assestamento.

Ricorda poi il difficilissimo punto di partenza in cui un anno fa il Governo si è trovato ad iniziare il proprio lavoro, dal momento che un rapporto del 132 per cento tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo rappresenta per il nostro Paese un fardello considerevole nella competizione con gli altri Stati europei.

Pur nella consapevolezza di regole europee stringenti che devono essere rispettate, rimarca il dovere morale e politico di avviare un processo di efficientamento della macchina pubblica, senza limitarsi all'analisi dei bilanci previsionali e consuntivi che forniscono dati statici e tralasciano la complessità di sistema.

Superando quindi le diverse appartenenze di partito, occorre avviare un processo rivoluzionario di ammodernamento della struttura amministrativa statale, essendo questo l'unico mezzo per evitare di utilizzare i risparmi degli italiani a garanzia della stabilità finanziaria del Paese.

Da ultimo, esprime apprezzamento per il mancato avvio della procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese, rimarcando nuovamente la necessità di uno sforzo unitario della classe politica per migliorare il funzionamento dell'apparato statale.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare i senatori intervenuti, avverte che la discussione generale proseguirà in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 (n. 87)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Esame e rinvio)

Il relatore PRESUTTO (*M5S*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento in esame va inquadrato nel processo di armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche introdotto dalla legge di contabilità n. 196 del 2009, che all'articolo 2 ha delegato il Governo ad adottare nuove regole e strutture contabili in funzione delle esigenze di programmazione, ge-

stione e rendicontazione della finanza pubblica. A livello europeo, il riferimento è costituito dalla direttiva 2011/85/UE, facente parte del pacchetto dei provvedimenti legislativi noti come *Six Pack*, volti all'introduzione di meccanismi rafforzati di controllo e di sorveglianza sugli squilibri macroeconomici e finanziari degli Stati membri, anche attraverso la definizione di regole minime comuni per i quadri di bilancio nazionali. Rileva che il legislatore ha dato seguito a tali indicazioni operando secondo due principali e distinte linee di intervento. Da un lato, per quanto riguarda l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche territoriali quali regioni, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale, mediante l'attuazione dell'articolo 2 della legge delega sul federalismo fiscale (legge n. 42 del 2009). Dall'altro, per quanto riguarda la disciplina contabile delle amministrazioni pubbliche diverse da quelle territoriali e da quelle centrali dello Stato, e dunque degli enti nazionali di previdenza ed assistenza, delle agenzie regionali sanitarie e degli enti dell'amministrazione centrale differenti dai ministeri, mediante l'attuazione dell'articolo 2 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009). Una ulteriore e specifica linea di intervento attiene, invece, alla armonizzazione contabile delle università. Lo schema di regolamento in esame introduce principi uniformi e armonizza i sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche che adottano la contabilità finanziaria affiancata (a fini conoscitivi) dalla contabilità economico-patrimoniale, con riferimento alle amministrazioni diverse dalle regioni, dagli enti locali e loro organismi strumentali, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, dalle università e dalle amministrazioni centrali dello Stato. La norma di riferimento generale è costituita dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 91 del 2011, il quale dispone, che per migliorare la qualità dei dati di finanza pubblica, rendendoli più trasparenti e raccordabili con il sistema europeo dei conti, le amministrazioni pubbliche che utilizzano la contabilità finanziaria sono tenute ad adottare un comune piano dei conti integrato, costituito da conti che rilevano le entrate e le spese in termini di contabilità finanziaria e da conti economico-patrimoniali redatti secondo comuni criteri di contabilizzazione. A tal fine, il suddetto articolo 4 prevede – al comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)* – l'adozione di tre diversi regolamenti concernenti. Rispettivamente, il piano dei conti integrato (lettera *a)*), l'amministrazione e la contabilità delle amministrazioni pubbliche (lettera *b)*) e i principi contabili applicati (lettera *c)*). Fa presente che il regolamento previsto dalla lettera *a)* è stato emanato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2013; quello di cui alla lettera *c)* non è stato fin qui adottato, mentre il regolamento previsto dalla lettera *b)* costituisce l'oggetto del presente schema di decreto. La lettera *b)*, in particolare, prevede la revisione delle disposizioni recate dal regolamento di cui al decreto legislativo n. 97 del 2003 concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici dipendenti dallo Stato (cosiddetti enti parastatali). Tale regolamento, pertanto, viene abrogato dall'articolo 90 dello schema di decreto in esame. Segnala, inoltre, che il termine di scadenza per l'adozione del regolamento risulta ormai decorso, in quanto ori-

ginariamente fissato al 31 dicembre 2012 e poi da ultimo posticipato al 31 dicembre 2014. Il regolamento può comunque essere esaminato, attesa la natura non perentoria – bensì solo ordinatoria – dei termini attinenti all'esercizio della potestà regolamentare del Governo, come diffusamente precisato nella relazione illustrativa del provvedimento.

Lo schema di regolamento in esame si compone di 90 articoli, suddivisi in otto Titoli, a partire da quello recante le disposizioni generali (Titolo I, articoli da 1 a 10), con cui si definisce in primo luogo l'ambito di applicazione, vale a dire il novero delle amministrazioni pubbliche destinatarie della nuova disciplina: queste risultano determinate per esclusione, in quanto si tratta delle amministrazioni pubbliche (come individuate dall'articolo 2 del decreto legislativo n.165 del 2001) diverse sia da regioni, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale (disciplinati dal citato decreto legislativo n. 118 del 2011) sia dalle amministrazioni centrali dello Stato, quali i Ministeri (cui fa riferimento la delega recata dall'articolo 40 della legge n. 196 del 2009). L'ambito soggettivo di applicazione del provvedimento viene quindi a riguardare, tra gli altri, gli enti nazionali di previdenza ed assistenza, le Agenzie regionali sanitarie, le autorità indipendenti, gli enti dell'amministrazione centrale differenti dai ministeri. Viene inoltre precisato che le università, il cui sistema contabile è disciplinato dal decreto legislativo n. 18 del 2012, debbano conformarsi per l'amministrazione e la gestione ai principi recati dal presente regolamento. Viene poi disciplinato, tra le altre disposizioni, il documento unico di programmazione (DUP), da redigersi da parte dell'organo di vertice dell'amministrazione entro il 15 ottobre, e che dovrà descrivere le linee strategiche dell'ente da intraprendere o sviluppare in un arco temporale definito, di norma coincidente con la durata del mandato. Il DUP indica sia le finalità istituzionali che eventuali nuovi obiettivi, precisando le risorse umane e finanziarie necessarie per realizzarle: a tal fine, esso deve indicare, per la parte delle entrate, le fonti di finanziamento necessarie per la realizzazione delle strategie, evidenziandone anche l'attendibilità ed i vincoli di acquisizione e, per la parte delle spese, le principali voci di impegni che debbono essere previste nel periodo preso a base della programmazione. Vengono altresì indicati i documenti che danno conto del complessivo processo di pianificazione, programmazione e *budget*, articolati in sei diversi prodotti, costituiti dal documento unico di programmazione, dal bilancio pluriennale, dal bilancio di previsione, dalla tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione, dal *budget* complessivo dei *budget* dei centri di responsabilità, nonché dal piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio. Ultimo e rilevante elemento delle disposizioni generali dettate dal provvedimento, in quanto costituente la struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili previsti dal regolamento, è il piano dei conti integrato. Questo va adottato dalle amministrazioni per consentire la rilevazione delle entrate e delle spese contestualmente in contabilità finanziaria e dei proventi/ricavi ed oneri/costi in contabilità economico-patrimoniale.

Passa poi ad illustrare il bilancio di previsione, la gestione economico-finanziaria a la rendicontazione (Titolo II, articoli da 11 a 24), che individua quale principale documento di pianificazione e programmazione delle risorse ai fini della realizzazione dei programmi di spesa, il bilancio di previsione (articolo 11), che è predisposto dal direttore generale e deliberato dal competente organo di vertice dell'amministrazione pubblica entro i termini previsti dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 91 del 2011 e richiamati dall'articolo 5, comma 2, del presente schema, vale a dire entro il 31 dicembre dell'anno precedente per le pubbliche amministrazioni ed entro il termine del 31 ottobre dell'anno precedente per gli enti vigilati, i cui bilanci sono sottoposti ad approvazione da parte dell'Amministrazione vigilante. Agli articoli 12-14 viene disciplinato il preventivo finanziario, che si distingue in decisionale e gestionale. Agli articoli 15-16 viene disciplinato il preventivo economico, costituito dalla somma dei *budget* economici dei centri di responsabilità, che a loro volta sono elaborati come sintesi dei *budget* economici di tutte le unità organizzative in cui possono essere organizzati i singoli centri di responsabilità amministrativa. Gli articoli 17-19 individuano i documenti allegati al bilancio di previsione. Gli articoli da 20 a 22 disciplinano i fondi di bilancio per spese impreviste e per oneri di personale. L'assestamento di bilancio è disciplinato all'articolo 23; l'esercizio provvisorio all'articolo 24. Gli articoli da 25 a 30 disciplinano le fasi della gestione delle entrate; gli articoli da 31 a 38 recano la disciplina delle fasi attraverso cui si attua la gestione delle spese. La rendicontazione della gestione è disciplinata dagli articoli da 39 a 51. La gestione patrimoniale (Titolo III) è disciplinata agli articoli 55 e 56; le spese delegate, la resa dei conti e gli uffici decentrati (Titolo IV) sono disciplinate agli articoli da 57 a 67. Il sistema di scritture (Titolo V) è disciplinato agli articoli da 68 a 73, mentre i sistemi di controllo (Titolo VI) sono disciplinati agli articoli da 74 ad 80. Le disposizioni particolari (Titolo VII) sono recate dagli articoli 81 ed 82, che, per quanto concerne gli enti previdenziali ed assistenziali pubblici, introducono modifiche volte a rendere più stringente l'obbligo di predisporre il bilancio tecnico (articolo 81). Le disposizioni contenute nell'articolo 82 (erogazione di spese su aperture di credito erariali) ricalcano esattamente la normativa vigente recata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 2003. In particolare, permane l'obbligo di erogazione e rendicontazione delle somme che, in base a particolari disposizioni, sono affidate in gestione all'ente per conto dello Stato mediante aperture di credito, secondo la normativa vigente in materia di contabilità dello Stato, con la precisazione che gli eventuali fondi erogati da altri enti pubblici anche comunitari o sovranazionali devono essere gestiti e rendicontati osservando le norme in base alle quali l'erogazione viene effettuata e in carenza di esse devono essere osservate le disposizioni vigenti in materia di contabilità generale dello Stato. Le disposizioni diverse e finali (Titolo VIII) sono recate dagli articoli da 83 a 90. L'articolo 90 riguarda l'entrata in vigore del decreto, disposta per il 30 settembre successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Inoltre, le disposizioni si applicano con riferi-

mento al bilancio di previsione e al rendiconto generale relativi al primo esercizio successivo alla data di entrata in vigore. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 2003, salvo che per gli adempimenti contabili e per il rendiconto generale relativi alla gestione dell'esercizio in corso alla predetta data. Come ricordato in precedenza, rammenta che lo schema di regolamento consta, oltre che di 90 articoli, di 16 allegati. Come previsto, sullo schema di decreto è stato acquisito il parere della Corte dei conti e del Consiglio di Stato.

Per un'analisi puntuale del contenuto del provvedimento per ambiti tematici, con evidenza delle principali modifiche rispetto alla normativa vigente, rinvia al *dossier* n. 138 del Servizio studi della Camera e del Senato.

In conclusione, evidenzia come l'atto in esame rientri in un filone normativo derivante dalla necessità di rispettare i vincoli finanziari europei già applicati agli enti locali. In particolare, esso si applicherà ai cosiddetti «enti residuali», quali l'INPS e l'INAIL, dei quali reputa opportuno procedere ad apposita audizione.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare il relatore, invita i Gruppi a trasmettere, entro la giornata di lunedì 8 luglio, all'Ufficio di segreteria della Commissione, le eventuali proposte sui soggetti da audire, prospettando lo svolgimento della procedura informativa nella settimana dal 15 al 19 luglio, in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,25.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 86**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo,

preso atto che:

- il principio dell'accomodamento ragionevole richiamato dall'articolo 3 rientra già nel vigente ordinamento giuridico, risultando quindi non suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- con riferimento all'articolo 13, viene confermato che l'istituzione del Comitato per la direzione e il coordinamento delle misure di accompagnamento non comporterà alcun onere, diretto o indiretto, per le finanze pubbliche;
- in merito all'articolo 15, che prevede l'entrata in vigore graduale delle disposizioni del decreto, viene confermata l'invarianza di effetti per la finanza pubblica,

esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 4 luglio 2019

Plenaria**116^a Seduta**

Presidenza del Presidente
BAGNAI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Andrea Quacivi, amministratore delegato di Sogei S.p.A., accompagnato dal dottor Maurizio Verginelli, dalla dottoressa Carla Ramella, dalla dottoressa Alessandra Sbezzi, dall'ingegner Paolino Iorio e dalla dottoressa Anna Scafuri.

La seduta inizia alle ore 9,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente BAGNAI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul processo di semplificazione del sistema tributario e del rapporto tra contribuenti e fisco: audizione di rappresentanti di SOGEI S.p.A.

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 13 giugno.

Il presidente BAGNAI introduce l'audizione e dà la parola al professor QUACIVI, il quale svolge una relazione.

Seguono gli interventi del presidente BAGNAI, del senatore COMINCINI (PD), della senatrice CONZATTI (FI-BP) e dei senatori D'ALFONSO (PD), LANNUTTI (M5S), FENU (M5S) e SAVIANE (L-SP-Psd'Az), nonché della senatrice DRAGO (M5S).

Il professor QUACIVI ha la parola per rispondere ai quesiti posti.

Dopo un un'ulteriore domanda del senatore D'ALFONSO (PD) il professor QUACIVI prosegue la propria replica.

Dopo un intervento del dottor VERGINELLI ha nuovamente la parola il professor QUACIVI.

Intervengono quindi i senatori D'ALFONSO (PD) e LANNUTTI (M5S), ai quali replica il professor QUACIVI.

Il presidente BAGNAI conclude l'audizione in titolo. Avverte infine che la documentazione acquisita sarà resa disponibile per la pubblica consultazione nella pagina web della Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,45.

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)

Giovedì 4 luglio 2019

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 60

Presidenza del Presidente
PITTONI

Orario: dalle ore 10,15 alle ore 11,05

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DIRIGENTI PUBBLICI (ANP), DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI RICERCA DIDATTICA
E DEL PROFESSOR ONGER IN RELAZIONE ALL'ATTO DEL GOVERNO N. 86 (DE-
CRETO LEGISLATIVO CORRETTIVO IN MATERIA DI INCLUSIONE SCOLASTICA)*

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

87^a Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali
Lucia Borgonzoni e per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuliano.*

La seduta inizia alle ore 11,15.

IN SEDE REDIGENTE

(763) Bianca Laura GRANATO ed altri. – Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti

(753) PITTONI ed altri. – Modifiche all'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, per l'abolizione della chiamata diretta dei docenti

(880) Loredana DE PETRIS. – Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, per l'abrogazione delle disposizioni in materia di chiamata diretta dei docenti

(Seguito e conclusione della discussione congiunta)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 25 giugno scorso.

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha espresso parere favorevole sul disegno di legge n. 763. Comunica inoltre che la Commissione bilancio ha espresso i seguenti pareri: parere non ostativo sul disegno di legge n. 763, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione dell'emendamento 1.100; parere non ostativo sulla proposta 1.100; parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.19, 1.4, 1.6, 1.9, 1.10, 1.14, 1.15, 1.17, 1.18, 1.20, 1.22, 1.21, 1.0.2, 1.0.2 (testo 2), 1.0.1, 1.8, 1.12, 1.13, 1.23 e 1.0.3; sull'emendamento 1.2 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione dei numeri da 2) a 7), mentre sui restanti emendamenti il parere è non ostativo. Comunica che sull'emendamento 1.100 hanno espresso parere non ostativo anche la Commissione affari costituzionali e la Commissione politiche dell'Unione europea.

Ricorda che è già stata completata la fase di illustrazione degli emendamenti e avverte che si passerà quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 e a quelli volti ad aggiungere articoli dopo l'articolo 1 del disegno di legge n. 763, assunto come testo base nella seduta del 13 novembre 2018, già illustrati.

Il relatore BARBARO (*L-SP-PSd'Az*) esprime parere favorevole sull'emendamento 1.100, invitando a ritirare tutti gli altri emendamenti, inclusi quelli volti ad aggiungere articoli dopo l'articolo 1, sui quali altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario GIULIANO si esprime in senso conforme al relatore.

Si passa alle votazioni.

Il PRESIDENTE avverte che sarà posto in votazione l'emendamento 1.1.

La senatrice MALPEZZI (*PD*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.1, soppressivo dell'articolo unico, richiamando le ragioni a sostegno del mantenimento della chiamata per competenza, erroneamente definita «chiamata diretta». Il testo che la maggioranza si appresta ad approvare rappresenta, a suo giudizio, un mero arretramento alla situazione precedente la legge n. 107 del 2015, in assenza di nuove proposte e con una riduzione delle risorse.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 1.1 è posto ai voti e respinto.

Il PRESIDENTE avverte che sarà posto in votazione l'emendamento 1.100. Avverte altresì che dall'eventuale approvazione dell'emendamento deriverebbe l'assorbimento o la preclusione degli emendamenti da 1.3 a 1.23; avverte infine che, trattandosi di emendamento sostitutivo dell'articolo, la sua eventuale approvazione costituisce approvazione dell'articolo.

Interviene per dichiarare l'astensione sull'emendamento 1.100 la senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU*), che ricorda i contenuti del disegno di legge a sua firma, n. 880, la cui discussione è congiunta a quella del disegno di legge n. 763, e le ragioni di perplessità su quest'ultimo, che trovano espressione negli emendamenti presentati dal suo Gruppo.

La senatrice MALPEZZI (*PD*) dichiara il voto contrario del suo Gruppo sull'emendamento 1.100, ribadendo che il tentativo di tornare alla situazione precedente la legge n. 107 del 2015 rappresenta un arretramento; richiama l'attenzione sulla lettera *f-bis*) dell'emendamento, che critica, sollecitando un ripensamento e paventando il rischio di effetti negativi sulla continuità didattica ed educativa.

La senatrice GRANATO (*M5S*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.100, che rappresenta il punto d'arrivo di un percorso condiviso con l'altro Gruppo di maggioranza, che ringrazia. L'emendamento risponde alle aspettative del mondo della scuola, gravemente insoddisfatto dalla legge n. 107 del 2015, cosiddetta «Buona scuola», e dai suoi decreti attuativi. A suo giudizio, le norme in discussione consentiranno di realizzare una scuola migliore nei fatti, e non solo nei proclami, come nel caso del potenziamento, rimasto sulla carta per assenza di risorse.

L'emendamento 1.100 è quindi posto ai voti e approvato, restando conseguentemente assorbiti o preclusi gli emendamenti da 1.3 a 1.23.

Il PRESIDENTE avverte che si passa alla votazione degli emendamenti che propongono di aggiungere articoli dopo l'articolo 1 del disegno di legge n. 763. Ricorda che su tutti e tre gli emendamenti in questione la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81

della Costituzione; sull'emendamento 1.0.3 anche la Commissione affari costituzionali ha espresso parere contrario, in relazione all'articolo 97, quarto comma, della Costituzione: l'eventuale approvazione di uno di tali emendamenti comporterebbe pertanto la rimessione all'Assemblea del disegno di legge.

In merito all'emendamento 1.0.1, avverte che la proposta di abrogare il quinto periodo dell'articolo 73 – contenuta nell'emendamento – è preclusa dall'approvazione dell'emendamento 1.100.

L'emendamento 1.0.1, nella parte non preclusa, è posto ai voti e respinto.

Anche l'emendamento 1.0.2 (testo 2), posto ai voti, è respinto.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.0.3, che tenta di risolvere la questione del personale scolastico precario, anche alla luce del contenzioso in atto.

La senatrice MALPEZZI (*PD*) dichiara il voto contrario del suo Gruppo sull'emendamento in questione, richiamando le norme approvate nella scorsa legislatura in materia di corsi di formazione iniziale e reclutamento dei docenti della scuola; esprime stupore per il parere contrario formulato dal relatore su tale proposta, che è a suo avviso coerente con le iniziative in materia del Gruppo Lega.

L'emendamento 1.0.3, posto ai voti, è respinto.

Si passa alla votazione del mandato al relatore.

Per dichiarazione di voto di astensione interviene il senatore RAMPI (*PD*), esprimendo una contrarietà di fondo sul provvedimento a partire dal titolo. Il disegno di legge n. 763 determinerà, a suo giudizio, un ritorno a un sistema rigido, che la legge n. 107 del 2015 tentava di superare anche mediante la chiamata per competenze, che avrebbe reso efficace un sistema di assunzione nazionale degli insegnanti, al fine di permettere alle scuole di personalizzare il percorso didattico. Nel sottolineare che sarebbe necessaria una discussione approfondita sui modelli pedagogici del futuro e pur riconoscendo l'esigenza di monitorare attentamente l'attuazione della legge n. 107, rivendica l'aumento di risorse, nonché gli investimenti sui dirigenti scolastici e sulle competenze dei docenti compiuti dal precedente Governo, negando la volontà di imporre un modello competitivo. Domanda dunque quale sia il modello pedagogico presente nelle scelte della maggioranza, lamentando che il disegno di legge in esame rappresenti un mero «spot», orientato piuttosto a produrre risparmi, in linea con un approccio – spesso registrato in passato – che vede la scuola come luogo da cui prelevare risorse. Conclude paventando il rischio che il provvedimento in esame non porti nessun beneficio agli studenti.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU*) dichiara a sua volta il voto di astensione del suo Gruppo, ricordando di aver presentato il disegno di legge n. 880 coerentemente con le battaglie intraprese nella scorsa legislatura. La chiamata diretta si è dimostrata, a suo giudizio, inefficace, non idonea a portare miglioramenti alla qualità della didattica e ai risultati degli alunni, né a permettere – a detta degli stessi dirigenti scolastici – il completamento degli organici. Il testo approvato dalla Commissione risolve alcuni punti nodali, lasciando tuttavia irrisolte altre questioni.

Il senatore CANGINI (*FI-BP*) ritiene che il testo approvato dalla Commissione rispecchi l'eterno vizio delle politiche scolastiche, di rivolgersi non agli utenti del servizio, ma piuttosto ai docenti, come testimoniato dall'intervento della senatrice Granato sull'emendamento 1.100: una politica dunque sotto ricatto. Pur non condividendo le politiche del governo Renzi, reputa che quest'ultimo avesse perseguito alcuni buoni obiettivi, come quello di introdurre la meritocrazia nella selezione dei docenti e la responsabilizzazione dei dirigenti scolastici in materia. Teme che il testo in discussione esprima invece una politica scolastica di carattere burocratico e centralistico, espressione del peggior egualitarismo: si dice perciò sorpreso che tale proposta sia sostenuta dalla Lega. Dichiarò conclusivamente il voto di astensione della propria parte politica.

La senatrice GRANATO (*M5S*), dopo aver ricordato che il testo approvato costituisce l'esito di un lungo approfondimento, tiene a precisare che il cosiddetto percorso FIT non prevedeva principi meritocratici, ma rappresentava lo sfruttamento di docenti a stipendio ridotto. Il disegno di legge n. 763 restituisce ai docenti pari *status* giuridico, superando la distinzione tra docenti titolari su ambito e docenti titolari su scuola, stabilendo che tutti i docenti saranno titolari su scuola. Coglie poi l'occasione per lamentare le modalità di reclutamento indiscriminato determinato dallo svuotamento delle graduatorie a esaurimento (GAE) conseguente alla legge n. 107, frutto di un meccanismo informatico censurato anche nelle sedi giurisdizionali. A suo giudizio occorre invece mettere a regime un piano di rientro dei docenti, costretti spesso a peregrinare in territori distanti dal proprio luogo di residenza. Preannuncia perciò l'avvio di ampie consultazioni con i protagonisti del mondo della scuola per conoscerne le esigenze e individuare un modello di riferimento, puntando sulle risorse più preziosa rappresentata dagli studenti.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 763, come modificato, proponendo l'assorbimento dei disegni di legge n. 753 e 880, e ad effettuare gli interventi di coordinamento e correzione formale del testo che dovessero risultare necessari.

(1264) *Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Capitanio ed altri; Mariastella Gelmini ed altri; Fabiana Dadone ed altri; Battilocchio ed altri; Toccafondi ed altri; Silvana Andreina Comaroli ed altri; Mariastella Gelmini; Romina Mura ed altri; Schullian ed altri; Pella; Paola Frassinetti ed altri; Dalila Nesci ed altri; Lattanzio ed altri; Fusacchia; Brunetta e Aprea; Misiti; e di un disegno di legge di iniziativa popolare

(233) *Nadia GINETTI ed altri. – Modifiche al decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante disposizioni in materia di insegnamento di «Cultura costituzionale, educazione civica e cittadinanza europea»*

(303) *Paola BOLDRINI e Assuntela MESSINA. – Disposizioni in materia di insegnamento dell'educazione civica, di elementi di diritto costituzionale e della cittadinanza europea nella scuola primaria e secondaria*

(610) *Barbara FLORIDIA ed altri. – Disposizioni in materia di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile e strumenti di democrazia diretta*

(796) *ROMEO ed altri. – Introduzione dell'insegnamento curricolare di educazione civica nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, allargamento della partecipazione degli studenti agli organi collegiali della scuola, nonché reintroduzione del voto in condotta*

(863) *Simona Flavia MALPEZZI ed altri. – Valorizzazione e potenziamento dei percorsi di «Cittadinanza e Costituzione»*

(1031) *Licia RONZULLI. – Istituzione dell'insegnamento di educazione alla convivenza civile nelle scuole primarie*

- e della petizione n. 238 ad essi attinente

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 25 giugno.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati 75 emendamenti e 5 ordini del giorno al disegno di legge n. 1264, pubblicati in allegato.

Il senatore ROMEO (*L-SP-PSd'Az*), nel ribadire quanto già affermato nella seduta del 2 luglio, nella quale aveva inviato a limitare le proposte emendative al fine di consentire l'approvazione definitiva del disegno di legge in titolo, nel testo definito dalla Camera dei deputati, invita i Gruppi a ritirare le proposte di modifica avanzate e ricorda le molte sollecitazioni provenienti da esponenti del centro sinistra a intervenire sollecitamente per introdurre l'insegnamento dell'educazione civica nelle scuole. Ribadisce anche l'auspicio che la nuova disciplina, che potrà essere semmai oggetto di correttivi in momenti successivi, possa essere definita in tempo utile per l'avvio del prossimo anno scolastico.

Il senatore RAMPI (*PD*) si dice convinto vi siano i tempi per approvare emendamenti migliorativi e assicurare una rapida terza lettura nell'altro ramo del Parlamento, in tempo per l'avvio del nuovo anno scolastico.

Poiché nessuno chiede di intervenire per illustrare gli emendamenti e gli ordini del giorno, il PRESIDENTE avverte che il seguito della discussione proseguirà in altra seduta.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1374) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Si apre la discussione generale.

Il RAMPI (*PD*) concorda sull'urgenza di intervenire nei settori oggetto del decreto-legge n. 59, ma si rammarica dell'ambito – a suo giudizio – troppo ridotto degli interventi realizzati e lamenta i tempi ridotti dell'esame parlamentare. Preannuncia un limitato numero di proposte emendative, i cui contenuti saranno condivisi con il Gruppo PD della Camera dei deputati, di natura costruttiva, che auspica siano valutati con attenzione dal Governo e dai Gruppi di maggioranza.

La relatrice RUSSO (*M5S*) condivide il richiamo all'urgenza delle misure recate dal decreto-legge in esame e auspica che l'*iter* di conversione in legge sia condiviso al fine di conseguire il miglior risultato possibile.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,20.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1264

G/1264/1/7

IANNONE

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge n. 1264, recante «Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica»,

premesso che:

il provvedimento in esame istituisce l'insegnamento scolastico dell'educazione civica al fine di formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri;

la terza indagine internazionale sull'educazione civica e per la cittadinanza *International civic and citizenship education study* (ICCS) promossa dalla IEA, che si è posta l'obiettivo di identificare ed esaminare, all'interno di una dimensione comparativa, i modi in cui i giovani vengono preparati a svolgere in modo attivo il proprio ruolo di cittadini in società democratiche, ha rilevato che in Italia l'educazione alle competenze sociali ed emotive rappresenta il «pezzo mancante» dei curricula scolastici e della formazione degli insegnanti;

l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), rivedendo il proprio concetto di prevenzione in senso formativo, piuttosto che igienico-sanitario, ha optato per il termine *Skills for Life 15*, emanando un documento programmatico intenzionalmente rivolto ai sistemi educativi formali, all'interno del quale si sottolinea il ruolo della scuola nel fornire le competenze utili per «mettersi in relazione con gli altri e per affrontare i problemi, le pressioni e gli stress della vita quotidiana»;

ancora, l'OMS ha dichiarato la correlazione tra il *gap* di queste competenze ed i rischi sanitari specifici: «La mancanza di tali *skills* socio-emotive può causare, in particolare nei giovani, l'instaurarsi di comportamenti negativi e a rischio in risposta allo stress: tentativi di suicidio, tossicodipendenza, fumo, alcolismo»;

nel mondo del lavoro, l'intelligenza emotiva sta conquistando sempre più considerazione: è stata infatti inserita tra le prime dieci competenze richieste entro il 2020 dal *World economic forum*, e lo studio *Workplace Trend 2018*, condotto dal gruppo Sodexo, mostra che il 34 per cento

degli *head-hunters* ricerca e valuta positivamente questa capacità nelle selezioni lavorative,

impegna il Governo,

ad assumere iniziative volte a promuovere, nell'ambito dell'educazione civica, l'educazione sociale e all'intelligenza emotiva in classe, affinché gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado possano sviluppare le proprie capacità sociali, imparino a riconoscere e verbalizzare le emozioni, a controllarle, a prevenire e risolvere i conflitti.

Art. 1.

1.1

MALPEZZI, IORI, RAMPI, VERDUCCI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Insegnamento di Cittadinanza e Costituzione*) - 1. All'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

"1-*ter*. Nella scuola primaria, nella scuola secondaria di primo grado e nella scuola secondaria di secondo grado è istituito l'insegnamento di 'Cittadinanza e Costituzione'. Il predetto insegnamento è impartito in modo trasversale, coinvolgendo tutti i docenti contitolari di ciascuna classe, secondo modalità definite da ciascuna istituzione scolastica nell'ambito dell'autonomia didattica di cui la stessa è dotata. L'insegnamento di 'Cittadinanza e Costituzione' è oggetto di autonoma valutazione, definita a livello collegiale, in sede di scrutinio, dai docenti contitolari della classe".

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. L'insegnamento di 'Cittadinanza e Costituzione' di cui all'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, è impartito secondo le disposizioni previste dal comma 1-*ter* dell'articolo medesimo";

2) il comma 9 è abrogato.

3. All'allegato A del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, numero 2, il sesto periodo è so-

stituito dal seguente: "Le attività e gli insegnamenti relativi a 'Cittadinanza e Costituzione' di cui all'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari e sono impartiti secondo le disposizioni previste dal comma 1-ter del medesimo articolo 1".

4. All'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, numero 2, il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Le attività e gli insegnamenti relativi a 'Cittadinanza e Costituzione' di cui all'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari e sono impartiti secondo le disposizioni previste dal comma 1-ter del medesimo articolo 1".

5. L'istituzione dell'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione" non modifica i quadri orari disciplinari e non comporta alcun aggravio di spesa».

Conseguentemente,

a) *agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «educazione civica» con le seguenti: «Cittadinanza e Costituzione»;*

b) *all'articolo 2, sopprimere il comma 9.*

1.2

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. L'educazione civica è parte integrante dell'attività e dei programmi didattici delle istituzioni scolastiche appartenenti al sistema scolastico nazionale del primo e del secondo ciclo d'istruzione, e contribuisce, attraverso l'insegnamento dei principi costituzionali e dei valori di cittadinanza, ad accrescere il senso critico, la responsabilità, la creatività, nonché sviluppo della riflessione etica degli studenti, al fine di promuovere la loro piena partecipazione democratica, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri, alla vita politica, culturale e sociale della comunità».

1.3

MALPEZZI, IORI, RAMPI, VERDUCCI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nella scuola primaria, nella scuola secondaria di primo grado e nella scuola secondaria di secondo grado è istituito l'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione". Il predetto insegnamento è impartito in modo trasversale, coinvolgendo tutti i docenti contitolari di ciascuna classe, secondo modalità definite da ciascuna istituzione scolastica nell'ambito dell'autonomia didattica di cui la stessa è dotata».

Conseguentemente,

- a) *al medesimo articolo 1, sopprimere i commi 4 e 5;*
 - b) *agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «educazione civica» con le seguenti: «Cittadinanza e Costituzione».*
-

1.4

IORI, RAMPI, VERDUCCI, GINETTI

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

- a) *al comma 1 sostituire le parole: «educazione civica» con le seguenti: «educazione alla cittadinanza»;*
- b) *al comma 2 sostituire le parole: «educazione civica» con le seguenti: «educazione alla cittadinanza».*

Conseguentemente:

- a) *agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, sostituire le parole: «educazione civica» con le seguenti: «educazione alla cittadinanza»;*
 - b) *sostituire il titolo con il seguente: «Insegnamento dell'educazione alla cittadinanza».*
-

1.5

RONZULLI, CANGINI, GIRO, ALDERISI, MOLES

Al comma 1, dopo le parole: «educazione civica» inserire le seguenti: «e della convivenza civile».

1.6

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, SEGRE

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- a) *dopo la parola: «cittadini» inserire le seguenti: «e cittadine»;*
 - b) *dopo le parole: «e sociale» inserire le seguenti: «e alla memoria storica».*
-

1.7

IORI, VERDUCCI, RAMPI

*Al comma 1, dopo le parole: «e sociale» inserire le seguenti: «e alla memoria storica».***1.8**

IANNONE

*Al comma 1, dopo le parole: «e sociale», inserire le seguenti: «e alla memoria storica».***1.9**

RONZULLI, CANGINI, GIRO, ALDERISI, MOLES

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'educazione civica e alla convivenza civile ha altresì l'obiettivo di rendere consapevoli insegnanti, studenti e genitori dell'appartenenza a una comunità ispirata ai principi della legalità, della solidarietà e del rispetto delle istituzioni, accrescendo la loro partecipazione nella tutela e nella valorizzazione della cosa pubblica».***1.10**

RONZULLI, CANGINI, GIRO, ALDERISI, MOLES

Al comma 2, sostituire le parole da: «la condivisione» fino alla fine con le seguenti: «la conoscenza, il rispetto, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, di solidarietà, di cittadinanza attiva e digitale, di sostenibilità ambientale, di diritto alla salute e al benessere della

persona, al fine di accrescere la partecipazione nella tutela e nella valorizzazione della cosa pubblica.».

1.11

MALPEZZI, IORI, RAMPI, VERDUCCI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di consentire l'aggiornamento e la formazione dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado chiamati ad impartire l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove l'organizzazione e la frequenza di appositi corsi relativi alle tematiche di cui al comma 1, eventualmente anche attraverso il coinvolgimento delle Università».

G/1264/2/7

MONTEVECCHI, GRANATO, RUSSO, MARILOTTI, CORRADO, FLORIDIA, DE LUCIA

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge n. 1264, recante «Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica»,

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in titolo stabilisce che l'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri; parimenti l'articolo 3 individua le tematiche oggetto dell'insegnamento dell'educazione civica per lo sviluppo delle competenze e degli obiettivi di apprendimento, mentre l'articolo 4 determina la conoscenza della Costituzione italiana quale base dell'insegnamento dell'educazione civica sia nella scuola dell'infanzia e del primo ciclo, sia in quella del secondo ciclo, al fine di sviluppare competenze ispirate ai valori di responsabilità, legalità, partecipazione e solidarietà,

considerato che:

la promozione di valori d'equità, coesione sociale e cittadinanza attiva grazie all'educazione scolastica figura anche tra gli specifici obiettivi delle «Conclusioni del Consiglio su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione del 12 maggio 2009»;

la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 (2006/962/UE), evidenzia che le competenze chiave per l'apprendimento permanente afferiscono a quelle di cui tutti hanno indistintamente bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e l'occupazione;

come prevede il Rapporto Eurydice (2017) su *L'educazione alla cittadinanza a scuola in Europa* nelle società democratiche l'educazione alla cittadinanza deve aiutare gli studenti a diventare cittadini attivi, informati e responsabili, desiderosi e capaci di assumersi responsabilità per loro stessi e le loro comunità a livello locale, regionale, nazionale e internazionale;

al fine di raggiungere tali obiettivi, l'educazione alla cittadinanza deve aiutare gli studenti a sviluppare conoscenze, competenze, atteggiamenti e valori in quattro macro-aree di competenza quali: interazione efficace e costruttiva con gli altri, pensiero critico, agire in modo socialmente responsabile, agire democraticamente;

l'insieme delle tematiche che rientrano nell'insegnamento dell'educazione civica riveste pertanto un aspetto di tutto rilievo per aiutare gli studenti a diventare cittadini capaci di costruire una società basata sulla convivenza civile democratica e su relazioni sociali, economiche e politiche pacificate. E, in tale processo formativo, acquista un ruolo fondamentale la conoscenza di tutto l'insieme dei principi e dei valori sanciti dalla nostra Costituzione,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di inserire nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica tematiche afferenti all'educazione e al rispetto dei diritti umani, alla convivenza civile e democratica e al dialogo interculturale sulla base dei criteri di tolleranza, uguaglianza e non-discriminazione nonché dei valori e principi sanciti e tutelati dalla nostra Costituzione.

G/1264/3/7

FLORIDIA, GRANATO, VANIN, DE LUCIA

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge n. 1264, recante «Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica»,

premessi che:

con il comma 1 dell'articolo 2 è istituito l'insegnamento dell'educazione civica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione. Il comma 3 del medesimo articolo specifica il monte ore annuale per ciascun anno di corso, non inferiore a 33 ore annue, da svolgersi nell'ambito del quadro

orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti, utilizzando le risorse dell'organico dell'autonomia;

dall'introduzione di un'ora settimanale di educazione civica, nell'ambito del quadro orario generale - ai sensi delle valutazioni periodiche e finali previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 - non devono derivare incrementi o modifiche dell'organico del personale scolastico, né ore di insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti;

già la legge 30 ottobre 2008, n. 169, aveva introdotto - a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009 - una sperimentazione nazionale nel primo e nel secondo ciclo di istruzione finalizzata all'acquisizione da parte degli studenti delle conoscenze relative a «Cittadinanza e Costituzione» nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza valutazione autonoma della disciplina,

considerato che:

la conoscenza della Costituzione italiana, dei principi di legalità, della cittadinanza attiva e digitale, della sostenibilità ambientale e del diritto alla salute e al benessere della persona, intese come singole fattispecie e insegnamento trasversale, richiedono l'introduzione di una disciplina autonoma con pari dignità rispetto a tutte le altre materie curriculari. Tale insegnamento, infatti, deve essere considerato indispensabile per la formazione di cittadini italiani e comunitari, consapevoli dei propri diritti e dei propri doveri, informati ai principi costituzionali, e per un investimento nelle future generazioni in termini di consapevolezza rispetto ai beni di tutti e rispetto alle norme comportamentali, per l'acquisizione di una cultura del rispetto e della democrazia partecipata,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

- reperire tempestivamente, anche con provvedimenti a carattere normativo, risorse economiche aggiuntive, pur nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, al fine di agire sulle Indicazioni nazionali che precludono ai programmi per poter avviare e promuovere un insegnamento strutturato, in aggiunta all'orario curricolare esistente, che perfezioni e incrementi l'offerta formativa;

- razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane a disposizione nell'organico dell'autonomia con particolare riferimento ai docenti abilitati all'insegnamento del diritto affinché possano essere espressamente utilizzati per l'insegnamento dell'educazione civica.

Art. 2.**2.1**

SEGRE, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 1, sostituire le parole: «primo anno» con le seguenti: «secondo anno».

2.2

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 1, dopo le parole: «è istituito» aggiungere le seguenti: «in tutte le istituzioni scolastiche appartenenti al sistema scolastico nazionale».

2.3

RONZULLI, CANGINI, GIRO, ALDERISI, MOLES

Al comma 1, sostituire le parole: «educazione civica», con le seguenti: «educazione civica e della convivenza civile».

Conseguentemente, ai commi 3, 4, 5 e 6, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «educazione civica», con le seguenti: «educazione civica e della convivenza civile».

2.4

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, SEGRE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «l'insegnamento trasversale dell'educazione civica,» aggiungere le seguenti: «come disciplina autonoma con voto»;*

b) *al comma 1, dopo le parole: «profili sociali» inserire la seguente: «storici»;*

c) *al comma 4, dopo le parole: «ed economiche» aggiungere le seguenti: «storico-filosofico e geografiche».*

2.5

IORI, RAMPI, VERDUCCI, GINETTI

Al comma 1, dopo le parole: «l'insegnamento trasversale dell'educazione civica,» aggiungere le seguenti: «, come disciplina autonoma con voto,».

2.6

IANNONE

Al comma 1, dopo le parole: «l'insegnamento trasversale dell'educazione civica,» inserire le seguenti: «come disciplina autonoma con voto».

2.7

IANNONE

Al comma 1, dopo le parole: «profili sociali,» inserire la seguente: «storici,».

2.8

IORI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, dopo le parole: «profili sociali» inserire la seguente: «storici,».

2.9

AIMI, CANGINI, GIRO, ALDERISI, MOLES

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «italiana ed europea».

2.10

SEGRE, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

«1-bis. Nello specifico dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica di cui al comma 1, si intende l'insegnamento riferito a tutte le discipline di studio con caratterizzazione interdisciplinare»;

b) *al comma 2, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «e al comma 1-bis»;*

c) *il comma 4 è soppresso;*

d) *il comma 5 è sostituito dal seguente:*

«5. Per ciascuna classe è individuato un docente con compiti di coordinamento»;

e) *al comma 6, le parole: «a cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica», sono sostituite dalle seguenti: «che nello specifico dell'insegnamento della propria classe di concorso, hanno svolto moduli didattici riconducibili all'educazione civica»;*

f) *al comma 9, le parole: «primo anno» sono sostituite dalle seguenti: «secondo anno».*

2.11

IANNONE

Al comma 2, sostituire la parola: «civiche» con le seguenti: «di cittadinanza».

2.12

IORI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 2, sostituire la parola: «civiche» con le seguenti: «di cittadinanza».

2.13

RONZULLI, CANGINI, GIRO, ALDERISI, MOLES

Al comma 3, sostituire le parole da: «che non può essere inferiore a 33 ore annue» fino alla fine con le seguenti: «che deve essere di almeno

un'ora settimanale, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche di stabilire programmi, modalità e tempi dell'attività didattica in relazione alle proprie particolari esigenze.».

2.14

GINETTI, IORI, RAMPI

Al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Nelle scuole del secondo ciclo, l'insegnamento e il coordinamento sono affidati ai docenti abilitati all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche, con priorità per quelli già presenti nell'organico, anche di potenziamento, dei singoli istituti scolastici.».

2.15

IANNONE

Al comma 4, dopo le parole: «ed economiche» inserire le seguenti: «, storico-filosofiche e geografiche».

2.16

GINETTI, RAMPI

Al comma 4, sostituire le parole: «, ove disponibili nell'ambito dell'organico dell'autonomia.» con le seguenti: «. Nell'organico dell'autonomia delle scuole del secondo ciclo è presente almeno un docente abilitato all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche.».

2.17

MALPEZZI, IORI, RAMPI, VERDUCCI

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Nell'ambito della propria autonomia le istituzioni scolastiche impiegano i docenti dell'organico dell'autonomia nell'ambito dei percorsi di studio e delle attività previste per l'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione"».

2.18

GINETTI, IORI, RAMPI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nelle scuole del secondo ciclo, il coordinamento dell'insegnamento è affidato ai docenti abilitati all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche.».

2.19

MALPEZZI, IORI, RAMPI, VERDUCCI

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. L'insegnamento dell'educazione civica è oggetto di autonoma valutazione, definita a livello collegiale, in sede di scrutinio, dai docenti contitolari della classe. L'insegnamento dell'educazione civica non modifica i quadri orari disciplinari e non comporta alcun aggravio di spesa.

6-bis. Per l'insegnamento dell'educazione civica il Piano triennale dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche definisce le competenze da raggiungere, gli obiettivi di apprendimento e le relative modalità di valutazione, in relazione a quanto previsto dal decreto di cui al comma 3-*quinqies*. Al medesimo fine i consigli di classe e di interclasse definiscono le attività da svolgersi durante ciascun anno scolastico, coinvolgendo tutti i docenti contitolari della classe. La valutazione intermedia e finale dell'insegnamento dell'educazione civica è espressa con un voto, in conformità con quanto previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, definito collegialmente dall'intero consiglio di classe. Il voto compare quale voto distinto nella scheda di valutazione di ciascun alunno.

6-quater. All'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'insegnamento dell'educazione civica è oggetto del colloquio di esame previsto nell'ambito degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione, fermo quanto previsto all'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169";

6-quinqies. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, definisce gli obiettivi di apprendimento e dello sviluppo delle competenze relativi all'insegnamento dell'educazione civica».

2.20

MALPEZZI, IORI, RAMPI, VERDUCCI

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. La valutazione intermedia e finale dell'insegnamento dell'educazione civica è espressa con un voto, in conformità con quanto previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, definito collegialmente dall'intero consiglio di classe. Il voto compare quale voto distinto nella scheda di valutazione di ciascun alunno.

6-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'insegnamento dell'educazione civica è oggetto del colloquio di esame previsto nell'ambito degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione, fermo quanto previsto all'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169"».

G/1264/4/7

BARBARO

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge n. 1264, recante «Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica»,

premesso che il disegno di legge nel testo approvato dalla Camera dei deputati, istituisce all'articolo 2 «l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, che sviluppa la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società»;

considerato che, sulla base delle ripetute affermazioni contenute nelle raccomandazioni dell'UE sullo sviluppo sostenibile e sull'educazione permanente, dei risultati dei rapporti Eurydice sull'educazione alla cittadinanza a scuola in Europa, è necessario che i giovani abbiano le conoscenze e competenze basilari relative al sistema economico, imprenditoriale e finanziario per essere pienamente cittadini della propria comunità di riferimento,

impegna il Governo:

in sede di definizione delle linee guida di cui all'articolo 3, che dovranno individuare gli specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, a dare il necessario rilievo agli aspetti fondamentali del sistema economico (produzioni, domanda, offerta, mercati, prezzi, reddito, inflazione, mercato del lavoro, crescita, economia internazionale); del ruolo delle imprese (idee imprenditoriali, *business plan*, *startup*, innovazione, investimenti, competizione); della finanza

privata e pubblica (moneta, banche, intermediari finanziari, investimenti, tasse, spesa pubblica, bilancio dello stato). Conseguentemente, la formazione dei docenti di cui all'articolo 6 dovrà considerare le problematiche economiche, imprenditoriali e finanziarie allo scopo di predisporre la docenza all'insegnamento trasversale dell'educazione civica.

G/1264/5/7

MARINO

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge n. 1264, recante «Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica»,

premesso che:

all'articolo 2 è previsto che: «è attivato l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, che sviluppa la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società.»;

sulle base delle ripetute affermazioni contenute nelle raccomandazioni dell'UE sullo sviluppo sostenibile e sull'educazione permanente e dei risultati dei rapporti Eurydice sull'educazione alla cittadinanza a scuola in Europa, è necessario che i giovani abbiano le conoscenze e competenze basilari relative al sistema economico, imprenditoriale e finanziario per essere pienamente cittadini della propria comunità di riferimento,

impegna il Governo:

in sede di definizione delle linee guida previste dall'articolo 3, a dare il necessario rilievo agli aspetti fondamentali del sistema economico, del ruolo delle imprese e della finanza privata e pubblica, affinché anche la formazione dei docenti, prevista dall'articolo 6, sia predisposta in modo coerente ai suddetti temi, consentendo una trattazione didattica adeguata e conforme all'insegnamento trasversale dell'educazione civica.

G/1264/6/7

MARILOTTI, GRANATO

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge n. 1264, recante «Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica»,

premessi che:

l'articolo 3 individua le tematiche oggetto dell'insegnamento dell'educazione civica per lo sviluppo delle competenze e degli obiettivi di apprendimento mentre, al contempo, l'articolo 4 sostiene e promuove la conoscenza della Carta costituzionale quale base dell'insegnamento dell'educazione civica e del pluralismo istituzionale,

considerato che:

il processo di integrazione europea e l'istituzione della cittadinanza europea hanno contribuito a rendere fondamentale la conoscenza, da parte degli studenti, non solo della Costituzione e delle istituzioni nazionali, ma anche delle istituzioni comunitarie e dei Trattati su cui si fonda l'Unione europea;

inoltre non deve essere trascurata la conoscenza della storia locale attraverso la quale ogni studente può apprendere e conoscere le origini e la storia del proprio territorio, che nel caso italiano è ricca di realtà municipali e regionali, una storia fatta di istituzioni, arte e cultura,

valutato che:

al fine di consentire l'aggiornamento nonché la formazione dei docenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, incaricati dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dovrebbe promuovere appositi corsi e seminari relativi ai temi obiettivo dell'apprendimento di cui all'articolo 3, eventualmente e ove possibile anche attraverso il coinvolgimento delle Università;

la formazione specifica dei docenti su tematiche comunitarie dovrebbe avvenire in conformità con il Progetto Pilota promosso dal «Partnership Strategico tra il Governo Italiano, la Commissione europea e il Parlamento europeo per lo sviluppo e l'attuazione della dimensione europea nell'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione nelle scuole di ogni ordine e grado entro il 2020,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di inserire nell'ambito dell'insegnamento e dello sviluppo delle competenze l'introduzione dello studio della storia locale e la conoscenza dei Trattati su cui si fonda l'Unione europea, garantendo altresì la formazione specifica dei docenti sulle tematiche comunitarie in conformità con il Progetto Pilota promosso dal «Partnership Strategico tra il Governo Italiano, la Commissione europea e il Parlamento europeo per lo sviluppo e l'attuazione della dimensione europea nell'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione nelle scuole di ogni ordine e grado entro il 2020».

Art. 3.**3.1**

RONZULLI, CANGINI, GIRO, ALDERISI, MOLES

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 2 dopo le parole: «educazione civica» inserire le seguenti: «e della convivenza civile»;

b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'insegnamento di educazione civica e della convivenza civile prevede attività di ricerca e di sperimentazione, anche attraverso l'organizzazione di viaggi di istruzione e visite guidate volti a far conoscere l'importanza dei valori civici.».

3.2

RONZULLI, CANGINI, GIRO, ALDERISI, MOLES

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «educazione civica», ovunque ricorrano, con le seguenti: «educazione civica e della convivenza civile»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «educazione civica», ovunque ricorrano, con le seguenti: «educazione civica e della convivenza civile».

3.3

IANNONE

Al comma 1, sostituire le parole: «che individuano» con le seguenti: «che sono elaborate da una Commissione istituita presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con la partecipazione di rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI. Tali linee guida individuano».

3.4

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, SEGRE

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «per l'insegnamento dell'educazione civica» inserire le seguenti: «che sono elaborate da una Commis-

sione istituita presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con la partecipazione di rappresentanti dell'ANCI.» e sostituire le parole: «che individuano» con le seguenti: «Tali linee guida individuano»;

b) al comma 1 dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

«h-bis) studio dei diritti umani e dei principi di non discriminazione e pari opportunità».

3.5

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 1, dopo le parole: «specifici traguardi» inserire le seguenti: «uniformi su tutto il territorio nazionale».

3.6

AIMI, CANGINI, GIRO, ALDERISI, MOLES

Al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «difesa della democrazia e contrasto a ogni tipo di totalitarismo».

3.7

AIMI, CANGINI, GIRO, ALDERISI, MOLES

Al comma 1, alla lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «valorizzazione e approfondimento delle identità e delle specificità culturali del popolo italiano».

3.8

VERDUCCI, IORI

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) storia d'Italia nel contesto geopolitico internazionale».

3.9

AIMI, CANGINI, GIRO, ALDERISI, MOLES

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) educazione al rispetto della vita dal concepimento alla morte naturale;».

3.10

AIMI, CANGINI, GIRO, ALDERISI, MOLES

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) educazione al rispetto per l'identità religiosa del popolo italiano;».

3.11

AIMI, CANGINI, GIRO, ALDERISI, MOLES

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) approfondimento e valorizzazione del principio costituzionale di difesa della Patria;».

3.12

AIMI, CANGINI, GIRO, ALDERISI, MOLES

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) valorizzazione della famiglia naturale di cui all'articolo 29 della Costituzione;».

3.13

AIMI, CANGINI, GIRO, ALDERISI, MOLES

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, principi di inviolabilità dei diritti umani, contrasto alle violenze, educazione al ri-

spetto della persona, valorizzazione dei principi di uguaglianza al fine di evitare distinzioni sulla base del sesso;».

3.14

AIMI, CANGINI, GIRO, ALDERISI, MOLES

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «valorizzazione del principio di collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende di cui all'articolo 46 della Costituzione».

3.15

PAPATHEU, CANGINI, GIRO, ALDERISI, MOLES

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) educazione per prevenire la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti fondamentali della persona;».

3.16

MODENA, CANGINI, GIRO, ALDERISI, MOLES

Al comma 1, dopo la lettera f) inserire le seguenti:

«f-bis) educazione al rispetto del principio di non colpevolezza e del giusto processo;

f-ter) educazione al principio della riabilitazione della pena;

f-quater) educazione alla conoscenza delle carceri con finalità di conoscenza delle conseguenze di illeciti penali, di prevenzione di carattere generale e anche della volontà emulativa di compimento di illeciti penali;».

3.17

AIMI, CANGINI, GIRO, ALDERISI, MOLES

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) educazione alla tutela, al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e architettonico italiano e dei beni pubblici comuni;».

3.18

SEGRE, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 2, dopo le parole: «al volontariato» inserire le seguenti: «, educazione interculturale».

3.19

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e l'educazione sentimentale finalizzata alla crescita educativa, culturale ed emotiva dei giovani in materia di parità e di solidarietà tra uomini e donne.».

Art. 4.**4.1**

RONZULLI, CANGINI, GIRO, ALDERISI, MOLES

Al comma 1, sostituire le parole: «educazione civica» con le seguenti: «educazione civica e della convivenza civile».

4.2

AIMI, CANGINI, GIRO, ALDERISI, MOLES

Al comma 1 sostituire il secondo periodo con il seguente: «Gli alunni devono essere costantemente indirizzati al rispetto dei principi fondamentali della Carta costituzionale sia nella scuola dell'infanzia e del primo ciclo, sia in quella del secondo ciclo, per sviluppare competenze ispirate ai

valori della democrazia, della libertà, della responsabilità, della legalità, della partecipazione e della solidarietà.».

4.3

IANNONE

Al comma 1, dopo le parole: «della solidarietà» inserire le seguenti: «nonché ai fondamentali principi della società democratica, come diritti e doveri, della libertà e dei suoi limiti, del senso civico e della giustizia».

4.4

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, SEGRE

Al comma 1, dopo le parole: «della solidarietà» inserire le seguenti: «nonché ai fondamentali principi della società democratica, come diritti e doveri, della libertà e dei suoi limiti, del senso civico e della giustizia».

4.5

IORI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché ai fondamentali principi della società democratica, come diritti e doveri, della libertà e dei suoi limiti, del senso civico e della giustizia.».

4.6

IANNONE

Al comma 2, dopo le parole: «autonomia ordinaria e speciale» inserire le seguenti: «e per lo studio degli statuti comunali e provinciali».

4.7

IORI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «autonomia ordinaria e speciale», inserire le seguenti: «e per lo studio degli statuti comunali».

4.8

MALPEZZI, IORI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 3, dopo le parole: «Costituzione italiana» inserire le seguenti: «e delle istituzioni dell'Unione europea.».

Art. 5.**5.1**

RONZULLI, CANGINI, GIRO, ALDERISI, MOLES

Al comma 1, sostituire le parole: «educazione civica» con le seguenti: «educazione civica e della convivenza civile».

5.0.1

MALPEZZI, IORI, RAMPI, VERDUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Educazione alla cittadinanza europea)

1. Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica rientra l'educazione alla cittadinanza europea in linea con quanto previsto dal Progetto Pilota promosso dal Partenariato strategico tra il Governo italiano, la Commissione europea e il Parlamento europeo per lo sviluppo e l'attuazione della dimensione europea nell'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione nelle scuole di ogni ordine e grado entro il 2020.».

5.0.2

GALLONE, CANGINI, GIRO, BERUTTI, PAPTHEU, ALDERISI, MOLES, TOFFANIN, DAMIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Educazione ambientale)

1. Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, di cui all'articolo 2, è prevista l'educazione ambientale.

2. Lo studio dell'educazione ambientale, nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, è inteso come processo formativo attraverso il quale si acquisisce consapevolezza dei diritti e dei doveri del cittadino, in quanto appartenente a una comunità, con l'obiettivo di sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, dell'economia circolare, del clima, della raccolta differenziata corretta dei rifiuti per consentirne il riciclo, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali, sulla base dei principi stabiliti dalla Costituzione, dalle norme dell'Unione europea e dal diritto internazionale.

3. L'insegnamento dell'educazione ambientale è articolato su un orario di almeno due ore settimanali, fatta salva l'autonomia delle singole istituzioni scolastiche di stabilire programmi, modalità e tempi dell'attività didattica in relazione alle particolari esigenze di ognuno.

4. Lo studio dell'educazione ambientale, oltre alla normale didattica in aula, comprende attività di ricerca e di sperimentazione extrascolastiche, anche attraverso viaggi di istruzione e visite guidate volti a far conoscere l'importanza del patrimonio naturale e paesaggistico.

5. L'insegnamento dell'educazione ambientale nelle scuole ha l'obiettivo di coinvolgere insegnanti, studenti e genitori nella consapevolezza di appartenere a una comunità che deve essere ispirata ai principi di cui al comma 2, al fine di accrescere la loro partecipazione alla tutela e alla valorizzazione della cosa pubblica.

6. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto delle disposizioni della legge 13 luglio 2015, n. 107, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, stabilisce, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per lo svolgimento delle attività di aggiornamento dei docenti referenti per l'insegnamento dell'educazione ambientale e le competenze minime dei medesimi docenti, nonché le modalità di riconoscimento delle competenze stesse.

7. Per la formazione dei docenti di cui al comma 6, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con le università, inserisce la didattica dell'educazione ambientale nei programmi dei corsi di

abilitazione all'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, in conformità alle finalità della presente legge.

8. Al fine di garantire la formazione del personale docente di educazione ambientale, è istituito, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un fondo con una dotazione pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

9. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

12. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di monitoraggio dei risultati delle misure previste dalla legge medesima.».

Art. 6.

6.1

RONZULLI, CANGINI, GIRO, ALDERISI, MOLES

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (*Formazione dei docenti*) - 1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto delle disposizioni della legge 13 luglio 2015, n. 107, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, stabilisce, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per lo svolgimento delle attività di aggiornamento dei docenti per l'insegnamento di educazione civica della convivenza civile e le competenze minime dei medesimi docenti, nonché le modalità di riconoscimento delle competenze stesse.

2. Per la formazione dei docenti di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con le università, inserisce l'insegnamento di educazione civica e della convivenza civile nei

corsi di laurea abilitanti all'insegnamento nelle scuole primarie, in conformità alle finalità della presente legge.

3. Al fine di garantire la formazione del personale docente di cui al presente articolo, è istituito un fondo presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

4. Ai maggiori oneri di cui al comma 3, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

6.2

RONZULLI, CANGINI, GIRO, ALDERISI, MOLES

Al comma 1, dopo le parole: «educazione civica» aggiungere le se- guenti: «e della convivenza civile».

Art. 7.

7.1

RONZULLI, CANGINI, GIRO, ALDERISI, MOLES

Al comma 1, dopo le parole: «educazione civica» aggiungere le se- guenti: «e della convivenza civile».

Art. 8.

8.1

RONZULLI, CANGINI, GIRO, ALDERISI, MOLES

Al comma 1, dopo le parole: «educazione civica» aggiungere le se- guenti: «e della convivenza civile».

8.0.1

SEGRE, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 8-bis.***(Progetto d'istituto)*

1. Al fine di realizzare le buone pratiche pedagogiche e didattiche che valorizzino le conoscenze di educazione civica, le Istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione possono definire progetti da realizzare prioritariamente in orario extracurricolare, nei limiti delle risorse iscritte nei loro bilanci, su una o più tematiche indicate negli articoli 3 e 4 della presente legge.

2. I progetti di cui al comma 1 sono approvati dal collegio dei docenti, inseriti nel Piano triennale dell'offerta formativa d'istituto, anche in collaborazione, previa intesa e nel rispetto delle procedure amministrative vigenti, con altre Istituzioni scolastiche, Enti e associazioni del territorio.».

Art. 9.**9.1**

RONZULLI, CANGINI, GIRO, ALDERISI, MOLES

Al comma 1, sostituire le parole: «educazione civica», con le seguenti: «educazione civica e della convivenza civile».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «educazione civica» con le seguenti: «educazione civica e della convivenza civile».

9.2

SEGRE, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 1, dopo le parole: «educazione civica» aggiungere le seguenti: «di cui all'articolo 8-bis».

Art. 10.

10.1

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Sopprimere l'articolo.

10.2

SEGRE, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo le parole: «migliori esperienze» aggiungere le seguenti: «di cui agli articoli 8 e 8-bis».

10.3

RONZULLI, CANGINI, GIRO, ALDERISI, MOLES

Al comma 1, dopo le parole: «educazione civica» aggiungere le seguenti: «e della convivenza civile».

Art. 11.

11.1

RONZULLI, CANGINI, GIRO, ALDERISI, MOLES

Al comma 1, dopo le parole: «educazione civica» aggiungere le seguenti: «e della convivenza civile».

Art. 12.**12.0.1**

MALPEZZI, IORI, RAMPI, VERDUCCI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 12-bis.***(Entrata in vigore)*

1. Le disposizioni previste dalla presente legge entrano in vigore a partire dall'anno scolastico 2020/2021. A tal fine le istituzioni scolastiche adeguano i rispettivi Piani triennali dell'offerta formativa a quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, entro il 30 giugno 2020.».

12.0.2

GINETTI, RAMPI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 12-bis.***(Disposizioni transitorie)*

1. Per il biennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di assicurare la presenza, in ogni scuola del secondo ciclo, di docenti abilitati all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ricorre al personale presente nell'organico dell'autonomia.».

Tit.

Tit. 1

IANNONE

Sostituire il titolo: «Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica» con il seguente: «Insegnamento dell'educazione alla cittadinanza».

Conseguentemente, sostituire le parole: «educazione civica», ovunque ricorrono, con le seguenti: «educazione alla cittadinanza».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 4 luglio 2019

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 34

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Orario: dalle ore 9,40 alle ore 12,35

AUDIZIONI INFORMALI DI VODAFONE, WIND TRE, ASSTEL ASSOTELECOMUNICAZIONI E CNCU NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1105 (TRASPARENZA TARIFFE TELEFONICHE)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 4 luglio 2019

Plenaria**59^a Seduta**

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Alessandra Pesce.

La seduta inizia alle ore 9.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni**

Il presidente VALLARDI introduce l'interrogazione n. 3-00605 in titolo, e cede la parola al sottosegretario Pesce per la risposta, ringraziandola per la sua presenza.

Il sottosegretario Alessandra PESCE risponde all'interrogazione n. 3-00605, presentata dalla senatrice Boldrini e da altri senatori, sul problema di sovrappopolazione delle nutrie, in particolare in provincia di Ferrara.

Ricorda preliminarmente che la competenza in materia di gestione della nutria è affidata alle Regioni; infatti, per le specie alloctone, inclusa la nutria, la legge n. 157 del 1992 prevede all'articolo 2, comma 2, che la gestione è finalizzata all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni, con gli interventi realizzati a livello regionale secondo il disposto dell'articolo 19.

Ciò premesso, evidenzia – per quanto attiene allo specifico aspetto del risarcimento – che, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge n. 157 del 1992 testé richiamata, le Regioni, per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere realizzate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, devono costituire un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti, al quale afflui-

sce una percentuale dei proventi delle tasse per lo svolgimento dell'attività venatoria, e da tempo, tutte le Regioni hanno provveduto ad adeguarsi in tal senso.

Fa poi presente che il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ha provveduto ad effettuare la notifica alla Commissione europea di uno schema di decreto interministeriale che disciplina le modalità di concessione degli aiuti per le misure preventive e per gli indennizzi dei danni provocati da fauna selvatica omeoterma alle produzioni agricole, secondo le condizioni e i criteri indicati dagli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale nelle zone rurali per il periodo 2014-2020. La Commissione europea e successivamente la Conferenza unificata negli scorsi mesi hanno espresso parere favorevole sullo schema di decreto, che favorirà quindi ulteriormente la possibilità per le Regioni di far fronte alle richieste di risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole e alle strutture.

A ciò si aggiunge l'articolo 7, comma 5, della legge n. 221 del 2015, contenente importanti strumenti per consentire la gestione della specie anche al fine di mitigare il suo impatto sull'agricoltura. Segnala poi che il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 ha inserito la nutria nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale a cui si applica il regolamento n. 1143/2014, recepito con decreto legislativo n. 230 del 2017. Complessivamente, ritiene che tale apparato normativo fornisca strumenti adeguati per il contrasto alla nutria.

Su tale base, inoltre, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha predisposto un «Piano nazionale di gestione della nutria», che sarà sottoposto al prescritto parere della Conferenza Stato-Regioni.

Infine, l'eventuale possibilità di individuare fondi statali destinati ad agevolare l'attuazione dei piani di controllo della nutria dovrà essere valutata in relazione alle diverse priorità di intervento nonché alla sua compatibilità con le esigenze di finanza pubblica.

La senatrice BOLDRINI (*PD*), in qualità di interrogante, ringrazia il Sottosegretario per le notizie fornite, pur evidenziando di essere già al corrente delle iniziative assunte dalla regione Emilia-Romagna. Il problema principale era infatti quello di consentire agli agricoltori danneggiati dalle nutrie di accedere a forme di risarcimento finora non previste. Auspica quindi che il nuovo decreto interministeriale possa finalmente rimediare a tale situazione. Ugualmente importante sarà il confronto con le Regioni per il Piano di gestione della nutria, essendo state qualificate come specie invasive. Ribadisce però l'importanza di stanziare fondi adeguati per i vari interventi, altrimenti si rischia che anche le nuove norme rimangano lettera morta. Si dichiara pertanto solo parzialmente soddisfatta delle risposte.

Il presidente VALLARDI introduce quindi l'altra interrogazione in titolo n. 3-00893.

Il sottosegretario Alessandra PESCE risponde all'interrogazione n. 3-00893, presentata dalla senatrice Papatheu, sulla possibile vendita di prodotti agricoli contaminati da Paesi terzi.

Rileva preliminarmente che la ricerca di sostanze attive non consentite sui prodotti ortofrutticoli d'importazione rientra tra le competenze delle strutture territoriali del Ministero della salute e delle ASL, ossia gli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF), che esercitano attività di vigilanza transfrontaliera anche su merci destinate al consumo umano in importazione da Paesi non appartenenti all'Unione europea, come alimenti di origine non animale, materiali ed oggetti destinati a venire in contatto con alimenti ed altri prodotti di rilevanza sanitaria.

Al Ministero, attraverso l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), competono i controlli di tipo merceologico-qualitativo (non quelli di tipo sanitario) e la ricerca di principi attivi (analisi multiresiduale) solo per i prodotti ortofrutticoli biologici.

Sottolinea l'obiettivo comune di tutela del consumatore e dei vari comparti produttivi agroalimentari, da perseguire attraverso un sistema di etichettatura corretto e trasparente che consenta al consumatore di operare scelte consapevoli e un sistema di controlli che l'Ispettorato svolge costantemente e che è tra i migliori del mondo.

Infatti, solo nel corso del 2018, le verifiche eseguite nel settore dell'ortofrutta sono state oltre 2.600, i prodotti controllati oltre 3.770 (di cui il 3,1 per cento è risultato irregolare). Tali accertamenti hanno condotto a 14 notizie di reato, 344 contestazioni amministrative e 15 sequestri.

Ricorda poi che l'ICQRF collabora da anni con altri organi di controllo, in particolare con l'Agenzia delle Dogane, al fine di monitorare i flussi di introduzione delle derrate alimentari provenienti da Paesi *extra* UE e prevenire il fenomeno dei falsi prodotti italiani.

Si sofferma poi sui controlli specifici eseguiti sui prodotti ortofrutticoli freschi (tra cui i pomodori) provenienti da talune zone geografiche le cui produzioni agricole sono simili, per tipologia e stagionalità, a quelle italiane, ricordando anche le analisi chimiche espletate sui prodotti ortofrutticoli da agricoltura biologica.

Inoltre ricorda che, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2017, l'ICQRF effettua anche i controlli in materia di etichettatura degli alimenti, irrogando le relative sanzioni, a garanzia della corretta informazione ai consumatori, come prevista dal regolamento (UE) n. 1169 del 2015.

Assicura, infine, che l'Ispettorato manterrà anche per l'anno in corso un elevato livello di attenzione nel comparto ortofrutticolo, in particolare nei confronti dei prodotti provenienti da Paesi terzi.

La senatrice PAPANHEU (*FI-BP*), in qualità di interrogante, si dichiara soddisfatta della risposta della rappresentante del Governo, che ringrazia. Sottolinea l'esigenza di mantenere alta l'attenzione contro il problema dell'invasione di prodotti ortofrutticoli dall'estero, segnalato nella

sua interrogazione, e che in Sicilia è particolarmente sentito. Specialmente nel caso di prodotti provenienti da Paesi *extra* UE, questi prodotti, oltre ad attuare una concorrenza sleale nei confronti delle produzioni nazionali di eccellenza del *Made in Italy*, pongono spesso anche un problema di rischio per la salute, a causa dei trattamenti nocivi a cui sono sottoposti rispetto ai più salubri prodotti italiani.

Il presidente VALLARDI dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 9,15.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 81

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 9,15 alle ore 9,25

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 4 luglio 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 98

Presidenza del Vice Presidente
COLLINA

Orario: dalle ore 10,10 alle ore 11,25

*AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE
NN. 300 E 1040 (STOMIZZATI)*

Plenaria

89^a Seduta

Presidenza del Presidente
SILERI

La seduta inizia alle ore 12,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta, da parte del Gruppo PD, la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento.

Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Proposta di nomina del professor Silvio Brusaferrò a Presidente dell'Istituto superiore di sanità (n. 23)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dal 2 luglio.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri è stata svolta l'audizione del candidato.

Quindi, non essendovi richieste di intervento in sede di discussione, propone – nella sua qualità di relatore – di esprimere un parere favorevole.

Si procede alle dichiarazioni di voto.

Il senatore COLLINA (*PD*) dichiara che il suo Gruppo esprimerà un voto di astensione in quanto, pur dando atto della pregevolezza del *curriculum* del candidato, intende stigmatizzare il vizio d'origine della procedura di nomina in corso, rappresentato dall'atteggiamento serbato dal Ministro della salute nei riguardi dell'Istituto Superiore di Sanità.

La senatrice BINETTI (*FI-BP*), pur condividendo la critica rivolta dal senatore Collina al Ministro della salute, annuncia a nome del proprio Gruppo voto favorevole, ritenendo che il solido *curriculum* del candidato e la buona impressione da questi destata nel corso dell'audizione debbano fare premio sulle considerazioni politiche.

Nessun altro chiedendo di intervenire, si procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole avanzata dal PRESIDENTE (*M5S*), relatore, alla quale partecipano i senatori Paola BINETTI (*FI-BP*), Caterina BINI (*PD*), Paola BOLDRINI (*PD*), Maria Cristina CANTÙ (*L-SP-PSd'Az*), Maria Domenica CASTELLONE (*M5S*), COLLINA (*PD*), DE FALCO (*Misto*), DI MARZIO (*M5S*), ENDRIZZI (*M5S*), Sonia FREGOLENT (*L-SP-PSd'Az*), Maria Alessandra GALLONE (*FI-BP*) (in sostituzione della senatrice Stabile), Raffaella Fiormaria MARIN (*L-SP-PSd'Az*), MARINELLO (*M5S*), MAUTONE (*M5S*), Giuseppe PISANI (*M5S*), Maria RIZZOTTI (*FI-BP*), RUFA (*L-SP-PSd'Az*), SILERI (*M5S*) e ZAFFINI (*FdI*).

La proposta di parere favorevole risulta approvata con 14 voti favorevoli, 1 voto contrario e 4 astensioni.

*AFFARI ASSEGNATI***Affare relativo all'uso del medicinale triptorelina (n. 207)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Riprende la discussione.

La senatrice MARIN (*L-SP-PSd'Az*) manifesta la preoccupazione che il trattamento della disforia di genere (DG) con triptorelina possa essere pregiudizievole, considerato che i giovani ai quali il medicinale è somministrato hanno un sistema nervoso centrale ancora in formazione.

Soggiunge che le evidenze scientifiche sono ancora insufficienti per poter avallare il trattamento in questione.

Sul piano bioetico, rileva che appare incongruo consentire l'assunzione di triptorelina a soggetti a cui è vietata, tra l'altro, anche la vendita di alcol.

Ritiene che sia da dimostrare che il trattamento farmacologico in questione renda più agevole le scelte future in ordine all'identità di genere.

In conclusione, osserva che la determinazione dell'AIFA sulla rimborsabilità può destare l'impressione che s'intenda promuovere la DG piuttosto che curarla.

Il senatore ZAFFINI (*Fdl*) ritiene che la pur pregevole relazione svolta da Presidente, così come diverse delle audizioni, si sia soffermata troppo su aspetti medici o tecnico-scientifici e non abbia messo a fuoco i nodi politici della questione.

Esprime il convincimento che i dati sulla casistica (2 o 3 casi l'anno, di cui al massimo uno con istinti suicidari) non giustificano il provvedimento adottato dall'AIFA in ordine alla rimborsabilità a carico del Servizio sanitario nazionale.

Reputa tale scelta difficilmente comprensibile, considerata la scarsità delle risorse attualmente disponibili ed il conseguente dovere di utilizzarle con raziocinio, in una fase storica in cui il sistema sanitario fatica perfino a garantire l'erogazione dei LEA.

Trova poco persuasivo anche l'argomento legato alla supposta idoneità del farmaco a far scemare il rischio di suicidio, alla luce di un recente articolo di stampa (l'oratore si riferisce ad un articolo del quotidiano «La verità»): l'istinto suicidario deriva dalle difficoltà relazionali del giovane affetto da DG, che il trattamento farmacologico non necessariamente risolve ma può anzi, in certi casi, acuire.

Sottolinea che nessuno degli esperti auditi ha potuto assicurare che gli effetti prodotti dal medicinale siano reversibili, con ciò che ne consegue quanto al pericolo di un blocco definitivo dello sviluppo sessuale.

Si associa alle considerazioni già svolte riguardo all'aleatorietà della diagnosi di disforia di genere.

Contesta che la rimborsabilità implichi maggiori possibilità di controllo sull'utilizzo del farmaco, restando sempre possibile l'acquisto di quest'ultimo con la cosiddetta «ricetta bianca».

Conclude manifestando il timore che quello in atto sia un tentativo di normalizzare la tesi della libera disponibilità del genere, contando sull'implicito avallo rappresentato dalla rimborsabilità della triptorelina, che può essere percepita come validazione del trattamento.

Il PRESIDENTE (*M5S*), relatore, osserva che occorre comunque individuare una soluzione per assicurare l'appropriatezza prescrittiva, a meno di ipotizzare addirittura un divieto di utilizzo del medicinale. Avanza al riguardo la suggestione di un inserimento del farmaco in classe H, con contestuale istituzione di un registro *ad hoc*.

La senatrice BINETTI (*FI-BP*) rileva che nella materia in esame resta molto forte il rischio di strumentalizzazione politica: occorre evitare che la rimborsabilità del farmaco, che dovrebbe comunque essere sottoposta a condizioni molto precise e stringenti, sia utilizzata per legittimare le teorie sul genere.

Il senatore RUFA (*L-SP-PSd'Az*) manifesta vivo apprezzamento per le considerazioni politiche svolte dal senatore Zaffini e suggerisce, anche in base alla propria esperienza professionale, di vietare la prescrizione del medicinale in questione con la cosiddetta «ricetta bianca».

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(992) Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri

(Parere alla 7^a Commissione. Esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Si apre la discussione generale.

La senatrice BINETTI (*FI-BP*) rileva che il provvedimento in esame, opportunamente, si premura di assicurare la necessaria qualificazione del personale che insegna educazione motoria all'interno della scuola, con riflessi positivi anche a livello occupazionale per i laureati in scienze motorie.

Trova che il disegno di legge sia però troppo generico nella parte concernente le disabilità: per agevolare l'educazione motoria degli alunni

disabili occorrerebbe prestare maggiore attenzione alla formazione dei docenti, che sarebbero così in grado di favorire percorsi di inclusione anche nell'apprendimento di tale disciplina.

Quanto alle risorse, formula l'auspicio che quelle previste dal testo in esame siano a carattere aggiuntivo e non stornate da altre finalizzazioni.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(641) Michela MONTEVECCHI ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, in materia di formazione del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola dell'infanzia

(Parere alla 7^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Si apre la discussione generale.

La senatrice BOLDRINI (*PD*) manifesta piena condivisione per il provvedimento in esame, essendo dell'avviso che l'apprendimento della manovra di *Heimlich* sia fondamentale, specie da parte di chi lavora nei luoghi frequentati da bimbi in tenera età.

Auspica peraltro che, in sede emendativa, possa esservi la possibilità di ampliare l'ambito applicativo del disegno di legge, fino a ricomprendervi ogni soggetto che operi in luoghi ove si somministra il cibo.

Non essendovi altre richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c) della legge 13 luglio 2015, n. 107» (n. 86)

(Osservazioni alla 7^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Si apre la discussione generale.

La senatrice FREGOLENT (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che, per quanto di competenza della Commissione, particolare attenzione debba essere prestata all'articolo 5, che dispone in ordine alla composizione delle Commissioni mediche per l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica.

A tal proposito, segnala l'opportunità di bilanciare la componente pedagogico-evolutiva all'interno di dette Commissioni, inserendovi anche gli

assistenti all'autonomia e alla comunicazione, che per la loro competenza specifica possono apportare un contributo determinante.

La senatrice BINETTI (*FI-BP*) osserva in primo luogo che, secondo quanto suggerito dall'INPS, sarebbe opportuno, per agevolare il disbrigo delle procedure, unificare le Commissioni di valutazione (che allo stato operano distintamente a livello di ASL e di INPS).

Invita poi a considerare che la disabilità non è solo a carattere psicomotorio ma anche connessa alle malattie rare, come ad esempio la fibrosi cistica.

Infine, rileva che sarebbe importante, per un approccio corretto alla disabilità in età evolutiva, prevedere modalità di presa in carico centrate sulle complessive esigenze della persona e non su singoli contesti.

Il PRESIDENTE auspica che le condivisibili considerazioni svolte dalle precedenti oratrici possano essere recepite dal relatore nell'ambito del redigendo schema di osservazioni.

La senatrice CANTÙ (*L-SP-PSd'Az*) si associa all'auspicio del Presidente.

La senatrice BOLDRINI (*PD*) chiede che la discussione generale non venga dichiarata conclusa nella giornata odierna.

La Commissione conviene quindi con la proposta del PRESIDENTE di rinviare il seguito e la conclusione dell'esame alla giornata di martedì 9 luglio prossimo venturo.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che, nel corso delle audizioni svolte nella giornata di ieri e in data odierna, in Ufficio di Presidenza, relative, rispettivamente, al disegno di legge n. 888 (endometriosi) e ai disegni di legge nn. 300 e 1040 (stomizzati), è stata consegnata documentazione che, ove nulla osti, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tali argomenti.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,30.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Giovedì 4 luglio 2019

Plenaria**109^a Seduta***Presidenza del Presidente*
LICHERI*La seduta inizia alle ore 10,35.**IN SEDE CONSULTIVA*

(1146) Deputato GALLO ed altri. – Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché introduzione dell'articolo 42-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 2 luglio.

La senatrice ANGRISANI (*M5S*), relatrice, svolge alcune considerazioni in replica alle questioni emerse nel corso della seduta precedente, riguardanti il rapporto tra la disciplina dell'accesso aperto all'informazione scientifica e la normativa sulla tutela della proprietà intellettuale, nonché l'individuazione dei destinatari delle procedure di accesso aperto e se sia prevista una mediazione da parte di enti preposti a tale scopo. Era stato inoltre chiesto di specificare in maggior dettaglio le principali innovazioni della raccomandazione del 2018 rispetto a quella del 2012.

Riguardo al primo aspetto, quello del rapporto tra accesso aperto e tutela dei diritti di proprietà intellettuale, la relatrice chiarisce che la nuova disciplina del libero accesso prevede il pieno rispetto di tutte le vigenti normative a tutela del diritto d'autore, dei brevetti, dei marchi e di altre forme di proprietà intellettuale.

La promozione dell'accesso aperto all'informazione scientifica è, infatti, rivolta sia alla diffusione dei contenuti non soggetti a tutela giuridica della proprietà intellettuale, sia a favorire la scelta degli autori e degli edi-

tori di disporre dei propri diritti nel senso di mettere il più possibile in condivisione la cultura scientifica di cui sono detentori.

Nello specifico, il disegno di legge prevede, al comma 2 dell'unico articolo, una modifica alla legge n. 633 del 1941 sul diritto d'autore, con cui si prevede l'inserimento, nella sezione sulle «opere collettive, riviste e giornali», dell'articolo 42-*bis*, volto a esplicitare il diritto dell'autore di un articolo inerente ai risultati di una ricerca finanziata per più del 50 per cento con fondi pubblici, di poterlo rendere disponibile gratuitamente al pubblico, dopo sei mesi dalla prima pubblicazione, quando si tratta di opere nelle aree disciplinari scientifiche, tecniche e mediche, o dopo un anno, quando si tratta di opere nelle aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali, salvo l'obbligo di indicare gli estremi della prima edizione e il nome dell'editore.

In questo caso, i sei mesi di salvaguardia del diritto esclusivo dell'editore, oltre a coincidere con quanto indicato nella raccomandazione (UE) 2018/790 della Commissione europea, si commisurano anche ai sei mesi previsti dall'articolo 39 della medesima sezione della legge sul diritto d'autore dopo i quali l'autore riprende il diritto di disporre liberamente della propria opera in assenza di accordo con l'editore.

Per quanto riguarda il secondo aspetto, relativo alle modalità dell'accesso aperto e, conseguentemente, all'individuazione dei destinatari dello stesso, l'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, prevede, al comma 2, che l'accesso aperto si realizza: *a*) tramite la pubblicazione da parte dell'editore di periodici a carattere scientifico che abbiano almeno due uscite annue, al momento della prima pubblicazione, in modo tale che l'articolo sia accessibile a titolo gratuito dal luogo e nel momento scelti individualmente (cosiddetto *Gold Open Access*); *b*) oppure tramite la ripubblicazione senza fini di lucro in archivi elettronici istituzionali o disciplinari, secondo le stesse modalità, entro 18 mesi dalla prima pubblicazione per le pubblicazioni delle aree disciplinari scientifico-tecnico-mediche e 24 mesi per le aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali (cosiddetto *Green Open Access*).

Con il provvedimento in esame si prevede di ampliare l'ambito di applicazione anche ai risultati parziali della ricerca e pubblicati anche su riviste con meno di due uscite l'anno o sugli atti di convegni o materiali audio e video. Inoltre, si prevede di rafforzare la massima diffusione possibile della ripubblicazione gratuita, stabilendo che questa possa avvenire anche sulla rete *internet*, oltre che in archivi elettronici istituzionali o disciplinari.

Infine, si riducono da 18 a 6 mesi i tempi per l'accesso aperto dopo la prima pubblicazione con fini di lucro (e da 24 a 12 mesi per le opere delle aree umanistiche e delle scienze sociali), in piena adesione a quanto indicato nella citata raccomandazione (UE) 2018/790 della Commissione europea.

Riguardo alla terza questione, relativa alle principali innovazioni della raccomandazione del 2018, la relatrice ricorda anzitutto i contenuti della raccomandazione 2012/417/UE della Commissione europea, del 17 luglio 2012. Precisa poi che le principali innovazioni della nuova raccomandazione 2018/790/UE, del 25 aprile 2018 che sostituisce quella del 2012, riguardano l'introduzione del riferimento ai «piani d'azione nazionale» per l'accesso aperto e la diffusione delle pubblicazioni scientifiche prodotte nell'ambito di attività di ricerca finanziate con fondi pubblici, e l'introduzione di un obiettivo programmatico rivolto agli Stati membri, di raggiungere l'accesso aperto per tutte le predette pubblicazioni a partire dal 2020.

Nella nuova raccomandazione si riconferma, in ogni caso, la tempistica già stabilita nel 2012, secondo cui l'accesso aperto deve essere comunque concesso «non appena possibile, preferibilmente al momento della pubblicazione e comunque non oltre i sei mesi dalla data di pubblicazione (al più tardi entro dodici mesi per le scienze sociali e umane)». Si raccomandano, inoltre, forme di incentivi non monetari in favore dei ricercatori che aderiscono a una «cultura di condivisione» dei risultati delle proprie attività di ricerca. Altra innovazione della raccomandazione del 2018 è quella di invitare gli Stati membri a informare la Commissione europea, entro 18 mesi e in seguito ogni due anni, dei provvedimenti presi in attuazione della raccomandazione stessa.

La relatrice presenta quindi uno schema di parere favorevole sul disegno di legge.

Verificata la presenza del numero legale, lo schema di parere proposto dalla relatrice, allegato al resoconto di seduta, è posto in votazione.

La Commissione approva.

(716) ERRANI ed altri. – Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia

(1219) Paola BINETTI ed altri. – Disposizioni in favore delle persone affette da epilessia

(Parere alla 12^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 2 luglio.

La senatrice GAUDIANO (M5S), relatrice, presenta uno schema di parere non ostativo sul disegno di legge n. 716, in cui propone di rivolgere alcune osservazioni alla Commissione di merito, in ordine ai profili di compatibilità con la normativa dell'Unione europea, concernenti gli articoli 1 e 5 del disegno di legge, che modificano la sezione concernente i conducenti affetti da epilessia, contenuta nell'allegato III del decreto legi-

slativo n. 59 del 2011, recante le «norme minime concernenti l' idoneità fisica e mentale per la guida di un veicolo a motore», derivata direttamente dal corrispondente allegato III della direttiva 2006/126/CE, in materia di patente di guida, come modificato dalla direttiva 2009/113/CE.

Le osservazioni di compatibilità riguardano il punto D.4 sul concetto di guarigione clinica, il punto D.7.1 sull'obbligo di valutazione fino a 5 anni in assenza di crisi epilettiche per i conducenti del Gruppo 1, e sull' avvio delle misure d' inclusione sociale in caso di inidoneità alla guida, nonché il punto D.8.3, relativo al Gruppo 2, in cui si prevede l' idoneità alla guida di chi ha avuto una prima crisi epilettica dopo un periodo di cinque anni senza crisi, in assenza di terapia farmacologica.

Aspetti di maggiore criticità sono presenti nella terza modifica al punto D.7.1, che limita l'obbligo di segnalazione alla Motorizzazione civile ai soli casi di soggetti affetti da epilessia «qualora questa possa compromettere la capacità di guidare autoveicoli». Tale restrizione non sembra, infatti, porsi in linea con la norma europea, che invece obbliga alla segnalazione in ogni caso di epilessia, senza ulteriore specificazione.

Inoltre, il comma 4 dell' articolo 5 del disegno di legge prevede una nuova norma, che si affianca alle disposizioni del decreto n. 59 del 2011, secondo cui sarebbe sufficiente che il medico specialista certifichi «l' idoneità alla guida», anche a seguito di accertamento effettuato dalla competente commissione medica, perché la persona acquisisca il diritto al rilascio o rinnovo della patente ordinaria di guida per tutte le categorie di veicoli.

Tale norma sembra porsi in pleonastica sovrapposizione rispetto a quanto già previsto dal decreto legislativo n. 59 di attuazione della direttiva, sempreché resti implicitamente inteso che il medico debba comunque rispettare i criteri e requisiti dettati dal decreto n. 59 e dalla direttiva. Qualora, infatti, la norma consentisse di derogare a quanto previsto dal decreto n. 59, si porrebbe in violazione con la normativa europea.

Infine, la relatrice rileva che il richiamo alla direttiva 2009/112/CE, di cui al comma 1 dell' articolo 5, andrebbe più correttamente riferito alla direttiva 2009/113/CE.

Il senatore PITTELLA (*PD*) preannuncia il proprio voto di astensione.

Verificata la presenza del numero legale, lo schema di parere proposto dalla relatrice, allegato al resoconto di seduta, è posto in votazione.

La Commissione approva.

(1110) Deputato MOLINARI ed altri. – Modifica all'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nel settore lattiero-caseario, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazione)

Prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 2 luglio.

La senatrice CASOLATI (*L-SP-PSd'Az*), relatrice, presenta uno schema di parere non ostativo, proponendo di invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di inserire nel disegno di legge un richiamo al necessario rispetto della normativa europea pertinente.

Il senatore PITTELLA (*PD*) preannuncia il proprio voto di astensione.

Verificata la presenza del numero legale, lo schema di parere proposto dalla relatrice, allegato al resoconto di seduta, è posto in votazione.

La Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE informa che sono previste comunicazioni del Governo in vista del Consiglio Agricoltura dell'Unione europea, in una seduta delle Commissioni 14^a e 9^a del Senato, congiuntamente alle omologhe Commissioni della Camera dei deputati, per le ore 8,30 di giovedì 6 luglio.

Al riguardo, il senatore Simone BOSSI (*L-SP-PSd'Az*) rileva che, in relazione alla prevista seduta congiunta delle Commissioni Bilancio e Finanze in vista del Consiglio Ecofin, ha sollevato la questione dell'opportunità, pro futuro, della partecipazione della 14^a Commissione a tutte le sedute che precedono o seguono le riunioni del Consiglio UE nelle diverse formazioni, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 234 del 2012.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 11,05.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1146

La 14^a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo,

richiamato il parere non ostativo espresso sugli emendamenti, in data 12 giugno 2019;

considerato che il disegno di legge è volto a rafforzare la normativa che disciplina l'accesso aperto (*open access* – OA) all'informazione scientifica derivante da ricerche sostenute da finanziamenti pubblici, di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2013, allineandola alle raccomandazioni della Commissione europea 2012/417/UE e (UE) 2018/790, sull'accesso all'informazione scientifica e sulla sua conservazione, in cui si afferma che gli Stati membri dovrebbero continuare a sostenere la scienza aperta e l'accesso aperto, come stabilito nelle conclusioni del Consiglio UE sulla «ricerca aperta, in rete e ad elevata intensità di dati come fattore di una più veloce e più estesa innovazione» (29 maggio 2015) e sulla «transizione verso un sistema di scienza aperta» (27 maggio 2016);

considerato, in particolare, che nella raccomandazione 2012/417/UE, del 17 luglio 2012, la Commissione europea evidenzia che le politiche di accesso aperto (*Open access*) sono volte ad assicurare l'accesso gratuito ai dati di ricerca e alle pubblicazioni scientifiche oggetto di valutazioni *inter pares*, nonché a consentire l'utilizzo e il riutilizzo dei risultati della ricerca scientifica (considerando n. 5), e che tali politiche dovrebbero applicarsi a tutte le ricerche che beneficiano di finanziamenti pubblici (considerando n. 6), sottolineando che «l'accesso aperto ai dati della ricerca scientifica migliora la qualità dei dati, riduce le necessità di duplicazione delle attività di ricerca, accelera il progresso scientifico e contribuisce alla lotta contro le frodi scientifiche» (considerando n. 10) e prevedendo che l'accesso aperto sia assicurato «quanto prima possibile, preferibilmente subito e comunque non più di sei mesi dopo la data di pubblicazione e di dodici mesi nel caso delle pubblicazioni nell'area delle scienze sociali e umane»;

sottolineato che nella raccomandazione 2018/790/UE, del 25 aprile 2018, che sostituisce la precedente del 2012, la Commissione europea ha introdotto il riferimento ai «piani d'azione nazionale» per l'accesso aperto e la diffusione delle pubblicazioni scientifiche prodotte nell'ambito di attività di ricerca finanziate con fondi pubblici, e l'obiettivo di raggiungere l'accesso aperto per tutte le predette pubblicazioni a partire dal 2020. Si riconferma, in ogni caso, la tempistica stabilita nel 2012, secondo cui l'accesso aperto sia concesso «non appena possibile, preferibilmente al mo-

mento della pubblicazione e comunque non oltre i sei mesi dalla data di pubblicazione (al più tardi entro dodici mesi per le scienze sociali e umane)». Si raccomandano, inoltre, forme di incentivi non monetari in favore dei ricercatori che aderiscono a una cultura di condivisione dei risultati delle proprie attività di ricerca. Infine, gli Stati membri sono invitati a informare la Commissione europea, entro 18 mesi e in seguito ogni due anni, dei provvedimenti presi in attuazione della raccomandazione;

ricordato che il decreto-legge n. 91 del 2013 prevede all'articolo 4, comma 2, che i soggetti pubblici preposti al finanziamento della ricerca scientifica adottino le misure utili a promuovere l'accesso aperto ai risultati delle ricerche finanziate per almeno il 50 per cento con fondi pubblici, pubblicate su periodici a carattere scientifico con almeno 2 uscite l'anno. L'accesso aperto si realizza al momento della prima pubblicazione da parte dell'editore a titolo gratuito (cosiddetta *gold road*), oppure con la ripubblicazione *on line* senza fini di lucro (cosiddetta *green road*) dopo 18 mesi dalla prima pubblicazione con fini di lucro (24 mesi le per opere umanistiche e delle scienze sociali);

rilevato che il disegno di legge modifica il predetto articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2013, ampliandone l'ambito di applicazione anche ai risultati parziali della ricerca e pubblicati anche su riviste con meno di due uscite l'anno o anche in atti di convegni e materiali audio e video. Specifica, inoltre, la finalità non commerciale delle misure di promozione dell'accesso aperto e riduce da 18 a 6 mesi i tempi per l'accesso aperto dopo la prima pubblicazione con fini di lucro (e da 24 a 12 mesi per le opere delle aree umanistiche e delle scienze sociali);

ricordato, in ogni caso, il carattere non vincolante dello strumento della raccomandazione europea;

valutata l'insussistenza di criticità in ordine alla compatibilità del disegno di legge con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime per quanto di competenza parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 716-1219

La Commissione, esaminati i disegni di legge in titolo,

considerato che il disegno di legge n. 716, adottato come testo base dalla Commissione di merito per l'esame in sede redigente, ha lo scopo di promuovere il miglioramento della qualità di vita alle persone affette da epilessia e alle loro famiglie, assicurando la rimozione delle cause che ne generano la discriminazione;

rilevato, in particolare, che per quanto riguarda i profili di compatibilità con la normativa dell'Unione europea, vengono in rilievo soprattutto gli articoli 1 e 5 del disegno di legge, che modificano la sezione concernente i conducenti affetti da epilessia, contenuta nell'allegato III del decreto legislativo n. 59 del 2011, che reca le «norme minime concernenti l'idoneità fisica e mentale per la guida di un veicolo a motore» e che è derivato direttamente dal corrispondente allegato III della direttiva 2006/126/CE, in materia di patente di guida, come modificato dalla direttiva 2009/113/CE,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

1) La sezione relativa ai conducenti epilettici, del citato allegato III, è strutturata in tre parti: una parte generale introduttiva e due parti specifiche, relative rispettivamente ai conducenti del Gruppo 1 (veicoli delle categorie A, A1, A2, AM, B, B1 e BE) e ai conducenti del Gruppo 2 (veicoli delle categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E).

Tale sezione del decreto coincide quasi letteralmente con quella della direttiva, salvo per tre paragrafi aggiuntivi, della parte generale. Si tratta dei punti D.4, D.5 e D.6, in cui è disciplinato il concetto di «guarigione clinica», appunto, non previsto dalla normativa europea.

In particolare, il vigente punto D.4 prevede che, per considerare una persona «clinicamente guarita», e quindi non più soggetta a restrizioni o limitazioni di sorta, è richiesta una certificazione del medico specialista dell'assenza di episodi di crisi epilettiche da almeno 10 anni, in assenza di trattamento farmacologico.

Con l'articolo 1 del disegno di legge, si modifica il punto D.4, a maggiore tutela delle persone non più affette da epilessia, sopprimendo il criterio dei 10 anni che devono trascorrere, senza crisi epilettiche e in assenza di terapia farmacologica, per considerare la persona «clinicamente guarita». Sarà quindi sufficiente una certificazione da parte del medico specialista, accertata dalla competente commissione medico-legale di cui all'articolo 4 della legge n. 104 del 1992, per ritenere guarita la persona

e quindi per essere considerata al pari di qualsiasi altra persona, senza alcun tipo di discriminazione.

Tale modifica non pone problemi quanto alla compatibilità con la normativa europea di riferimento.

2) L'articolo 5 interviene, invece, sulle due parti specifiche, relative ai Gruppi 1 e 2. In particolare, al punto D.7.1 si sopprimono le parole «in assenza di terapia», parole che in effetti non figurano nella norma europea. Il paragrafo quindi richiede che il conducente con epilessia del Gruppo 1, che sia in possesso di patente di guida, debba essere oggetto di valutazione, finché non siano trascorsi 5 anni senza crisi epilettiche, a prescindere dall'assunzione o meno di farmaci. Ciò appare, quindi, corrispondere maggiormente al testo della direttiva europea, che non fa riferimento all'assenza di terapia.

3) Inoltre si aggiunge, al medesimo punto D.7.1, che qualora il medico riscontri la non idoneità alla guida, l'ASL deve dare avvio alle misure d'inclusione sociale previste dalla normativa vigente. Anche tale aggiunta non sembra contrastare con la normativa europea.

4) La terza modifica al punto D.7.1, invece, limita l'obbligo di segnalazione alla Motorizzazione civile, ai soli casi di soggetti affetti da epilessia «qualora questa possa compromettere la capacità di guidare autoveicoli». Tale restrizione *non sembra porsi in linea con la norma europea*, che invece obbliga alla segnalazione in ogni caso di epilessia, senza ulteriore specificazione.

Si invita, pertanto, la Commissione di merito a valutare l'opportunità di sopprimere la predetta limitazione dei casi di segnalazione.

5) La modifica al punto D.8.3, relativo al Gruppo 2, avvicina la norma nazionale maggiormente a quanto previsto dalla direttiva europea. Si prevede infatti che chi ha avuto una prima crisi epilettica, può essere dichiarato idoneo alla guida dopo un periodo di «cinque anni senza crisi, in assenza di terapia farmacologica», e non più di «dieci anni in assenza di terapia», come attualmente previsto. Ciò si pone maggiormente in linea con la direttiva che, invece, prevede un mero periodo di sei mesi e non fa alcun riferimento all'assenza di terapia.

Si valuti, al riguardo, l'opportunità di ridurre ulteriormente il periodo temporale di riferimento e di sopprimere il riferimento all'assenza di terapia farmacologica.

6) Il comma 4 dell'articolo 5 del disegno di legge prevede una nuova norma, che si affianca alle disposizioni del decreto n. 59 del 2011, secondo cui è sufficiente che il medico specialista certifichi «l'idoneità alla guida», anche a seguito di accertamento effettuato dalla competente commissione medica, perché la persona acquisisca il diritto al rilascio o rinnovo della patente ordinaria di guida per tutte le categorie di veicoli.

Tale norma sembra porsi in pleonastica sovrapposizione rispetto a quanto già previsto dal decreto legislativo n. 59 di attuazione della direttiva, sempreché resti implicitamente inteso che il medico debba comunque rispettare i criteri e requisiti dettati dal decreto n. 59 e dalla direttiva. Qua-

lora, infatti, la norma consentisse di derogare a quanto previsto dal decreto n. 59, si porrebbe in violazione con la normativa europea.

Si invita, pertanto, la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere esplicitamente il necessario rispetto delle disposizioni di cui all'allegato III del decreto legislativo n. 59 del 2011.

7) Si rileva, infine che il comma 1 dell'articolo 5 contiene un richiamo alla direttiva 2009/112/CE, ai fini di un suo completo recepimento, che andrebbe più correttamente riferito alla direttiva 2009/113/CE.

Si ricorda, infatti, che le due direttive recano le stesse identiche disposizioni, ma la direttiva 2009/112/CE le introduce nella direttiva 91/439/CEE, che è stata sostituita dalla direttiva 2006/126/CE con effetto dal 19 gennaio 2013, mentre la direttiva 2009/113/CE ha modificato direttamente la vigente direttiva 2006/126/CE, attuata con il decreto legislativo n. 59 del 2011.

Si invita, pertanto, la Commissione di merito a valutare l'opportunità di sostituire il riferimento alla direttiva 2009/112/CE con quello alla direttiva 2009/113/CE.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1110

La 14^a Commissione permanente, esaminato, il disegno di legge in titolo,

considerato che esso si compone di un unico articolo, volto ad aggiungere un nuovo comma all'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico sulle società partecipate), volto a consentire la partecipazione pubblica in società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, in qualsiasi modo trattato, e dei prodotti lattiero-caseari;

ricordato che il vigente articolo 4 stabilisce, ai commi 1 e 2, il divieto per le amministrazioni pubbliche, di costituire società, o di acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi, non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, pur prevedendo ai successivi commi una serie di deroghe a tale divieto;

rilevato che la normativa europea non vieta la partecipazione pubblica in imprese private, salvo la necessità di non falsare la concorrenza ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato e salvo il rispetto delle altre normative pertinenti;

ricordato, al riguardo, che la direttiva 2006/111/CE, in materia di trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche, impone particolari regole di trasparenza nei flussi finanziari dagli enti pubblici alle imprese partecipate, tenendo conto del fatto che spesso gli enti pubblici tendono ad adottare un comportamento, verso le imprese da essi controllate, meno oculato di quello che adotterebbe un investitore privato in normali condizioni di mercato. Ogni qualvolta il socio pubblico agisce verso la controllata in modo diverso da come farebbe un socio privato in normali condizioni di mercato, potrebbe configurarsi una situazione di aiuto di Stato incompatibile con il Trattato europeo. Sono, in ogni caso, escluse dagli obblighi di trasparenza di cui alla direttiva, le partecipazioni in imprese pubbliche di servizi qualora gli eventuali aiuti non incidano in modo sensibile sugli scambi fra Stati membri, e le partecipazioni in imprese pubbliche con un fatturato annuo inferiore a 40 milioni di euro,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con la seguente osservazione:

sarebbe opportuno specificare – come è già indicato per esempio nella deroga di cui al comma 9-*bis* dell'articolo 4 del Testo unico sulle società partecipate – che la partecipazione pubblica debba avvenire nel rispetto della disciplina europea.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere

Giovedì 4 luglio 2019

Prevenzione

Riunione n. 2

Coordinatrice: LEONE (M5S)

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 16,40

AUDIZIONI INFORMALI